

**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI**

COMMISSIONE PARITETICA PER I PRINCIPI DI REVISIONE

**LA RESPONSABILITÀ DEL REVISORE NEL CONSIDERARE LE FRODI
NEL CORSO DELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO**

Documento n. 240

Edizione ottobre 2006

INDICE

INTRODUZIONE	1
LE CARATTERISTICHE DELLE FRODI.....	2
LE RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE E DEI RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE	5
LIMITI INTRINSECI DI UNA REVISIONE CONTABILE CONDOTTA IN PRESENZA DI FRODI.....	6
LE RESPONSABILITÀ DEL REVISORE DI INDIVIDUARE ERRORI SIGNIFICATIVI NEL BILANCIO DOVUTI A FRODI.....	7
LO SCETTICISMO PROFESSIONALE.....	8
LA DISCUSSIONE TRA I MEMBRI DEL TEAM DI REVISIONE	9
LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO.....	11
L'IDENTIFICAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ERRORI SIGNIFICATIVI NEL BILANCIO DOVUTI A FRODI.....	17
LE RISPOSTE DI REVISIONE AL RISCHIO DI ERRORI SIGNIFICATIVI NEL BILANCIO DOVUTI A FRODI.....	18
LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PROBATIVI.....	25
LE ATTESTAZIONI DELLA DIREZIONE.....	27
LE COMUNICAZIONI CON LA DIREZIONE E CON I RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE	28
LE COMUNICAZIONI CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA.....	30
IMPOSSIBILITÀ PER IL REVISORE DI PORTARE A COMPIMENTO L'INCARICO	30
LA DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO.....	30
APPENDICE 1: Esempi di fattori di rischio di frodi.....	32
APPENDICE 2: Esempi di possibili procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi	38
APPENDICE 3: Esempi di circostanze che indicano la possibile esistenza di frodi.....	42

INTRODUZIONE

1. Lo scopo del presente documento è quello di stabilire regole e di fornire una guida in merito alla responsabilità del revisore nel considerare, nella revisione contabile di un bilancio, la possibile esistenza di frodi¹.

Inoltre, il presente documento si propone di approfondire le modalità con cui il documento n. 315 *“La comprensione dell’impresa e del suo contesto e la valutazione dei rischi di errori significativi”* ed il documento n. 330 *“Le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati”* devono trovare applicazione in relazione ai rischi di errori significativi dovuti a frodi.

Le regole e le linee guida indicate nel presente documento devono essere integrate nel complessivo processo di revisione.

2. Il presente documento:

- distingue gli errori dovuti alle frodi dagli errori dovuti a comportamenti ed eventi non intenzionali e descrive i due tipi di errori dovuti a frodi che sono rilevanti per il revisore, vale a dire: gli errori derivanti da appropriazioni illecite di beni ed attività dell’impresa e gli errori derivanti da una falsa informativa economico-finanziaria; descrive le rispettive responsabilità della direzione e dei responsabili delle attività di governance nel prevenire ed individuare le frodi; descrive i limiti intrinseci di una revisione condotta in presenza di frodi e definisce le responsabilità del revisore nell’individuare errori significativi dovuti a frodi;
- richiede al revisore di mantenere un atteggiamento di scetticismo professionale durante lo svolgimento dell’attività di revisione, tenendo presente la possibile esistenza di errori significativi dovuti a frodi indipendentemente dalla esperienza precedentemente acquisita presso l’impresa in merito all’onestà e all’integrità della direzione e dei responsabili delle attività di governance;
- richiede una discussione tra i membri del team di revisione sulla possibilità che i bilanci dell’impresa contengano errori significativi dovuti a frodi e richiede che il responsabile della revisione valuti quali aspetti debbano essere comunicati ai membri del team di revisione non coinvolti nella discussione;
- richiede al revisore di:
 - svolgere procedure di revisione al fine di ottenere informazioni da utilizzare per identificare i rischi di errori significativi dovuti a frodi;
 - identificare e valutare i rischi di errori significativi dovuti a frodi sia a livello di bilancio che a livello di asserzioni e, per quei rischi identificati e valutati che potrebbero determinare errori significativi dovuti a frodi, valutare la struttura dei controlli adottati dall’impresa a fronte di tali rischi, incluse le relative attività di controllo, e verificare se gli stessi siano stati messi in atto;
 - definire risposte generali di revisione per fronteggiare i rischi di errori significativi dovuti a frodi a livello di bilancio e di tenerne conto nell’assegnazione del personale all’incarico e nella supervisione dello stesso; considerare i principi contabili adottati dall’impresa e di inserire un elemento di imprevedibilità nella

¹ La responsabilità del revisore di valutare nella revisione del bilancio il rispetto di leggi e regolamenti da parte dell’impresa soggetta a revisione è stabilita nel documento n. 250 *“Gli effetti connessi alla conformità a leggi ed a regolamenti”*.

- selezione della natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione da svolgere;
- definire e svolgere procedure di revisione in risposta al rischio di forzatura dei controlli da parte della direzione;
 - definire risposte di revisione per far fronte ai rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi;
 - considerare se un errore individuato possa essere indicativo di una frode;
 - ottenere attestazioni scritte dalla direzione con riferimento alla tematica delle frodi; e
 - comunicare con la direzione e con i responsabili delle attività di governance;
- fornisce una guida sulle comunicazioni con le autorità di vigilanza;
 - fornisce una guida nel caso in cui, per effetto di errori dovuti a frodi o a sospette frodi, il revisore ritenga di trovarsi in un contesto tale da mettere in discussione la possibilità di proseguire l'incarico;
 - stabilisce come documentare il lavoro svolto.
3. Nella pianificazione e nell'esecuzione della revisione al fine di ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso, il revisore deve considerare il rischio che il bilancio contenga errori significativi dovuti a frodi.

LE CARATTERISTICHE DELLE FRODI

4. Errori in bilancio possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali. Ciò che distingue le due categorie di errori è l'intenzionalità o meno dell'atto che determina errori in bilancio.
5. Un "errore" nel bilancio non dovuto a frodi è determinato da un comportamento o evento non intenzionale, inclusa l'omissione di un importo o di un'informativa adeguata, quali ad esempio:
- un errore nel processo di raccolta o di elaborazione dei dati utilizzati nella redazione del bilancio;
 - una errata stima contabile derivante da una svista o da una non corretta interpretazione dei fatti;
 - un errore nell'applicazione di principi contabili inerenti alla misurazione, rilevazione, classificazione, presentazione e informativa dei fatti aziendali.
6. Un errore dovuto a frodi è originato da un atto intenzionale, dolosamente posto in essere, al fine di ottenere un vantaggio ingiusto o illecito. Tale atto può essere compiuto da uno o più componenti della direzione, dei responsabili delle attività di governance, dal restante personale dipendente o dai terzi.
- Anche se il termine "frode" rappresenta, da un punto di vista giuridico, un concetto più ampio, tenuto conto delle finalità del presente documento, il revisore è interessato a quelle frodi che comportano la presenza di errori significativi in bilancio.

Non è compito del revisore determinare se la frode sia effettivamente avvenuta dal punto di vista legale. La frode posta in essere da uno o più membri della direzione o dai responsabili delle attività di governance è definita “frode della direzione”; la frode perpetrata unicamente dal restante personale dipendente è definita “frode del personale”. In entrambi i casi vi può essere la collusione con altri soggetti all’interno della impresa o con soggetti esterni a quest’ultima.

7. I due tipi di errori dovuti a frodi rilevanti per il revisore sono quelli che derivano da una falsa informativa economico-finanziaria e quelli che derivano da appropriazioni illecite di beni ed attività dell'impresa.
8. La falsa informativa economico-finanziaria comporta errori intenzionali, inclusa l'omissione in bilancio di importi o di un'informativa adeguata, al fine di ingannare gli utilizzatori dello stesso.
Una falsa informativa economico-finanziaria può, ad esempio, essere attuata per mezzo di:
 - manipolazioni, falsificazioni (incluse le contraffazioni) o alterazioni delle scritture contabili, ovvero della relativa documentazione di supporto utilizzata nella redazione del bilancio;
 - rappresentazioni fuorvianti o omissioni intenzionali nei bilanci di fatti, operazioni o altre informazioni significative;
 - applicazioni intenzionalmente errate dei principi contabili agli importi, alle classificazioni delle voci, alle modalità di rappresentazione e all'informativa in bilancio.
9. La falsa informativa economico-finanziaria spesso comporta la forzatura, da parte della direzione, di controlli che possono sembrare in grado di operare efficacemente. Le frodi possono essere commesse dalla direzione forzando i controlli attraverso tecniche quali:
 - la registrazione di scritture contabili fittizie, in particolare in prossimità della fine di un periodo contabile, al fine di alterare i risultati operativi o di raggiungere altri obiettivi;
 - l'indebita modifica delle assunzioni e delle valutazioni utilizzate per le stime di bilancio;
 - l'omessa, anticipata o ritardata rilevazione in bilancio di fatti o operazioni che sono avvenuti nel periodo di riferimento;
 - l'occultamento o la non adeguata rappresentazione di fatti che possono influenzare i valori contabilizzati nel bilancio;
 - la realizzazione di operazioni complesse strutturate al fine di fornire una rappresentazione distorta della posizione e della performance economico-finanziaria dell'impresa;
 - l'alterazione delle registrazioni contabili e dei termini e condizioni contrattuali relativi ad operazioni significative ed inusuali.

10. La falsa informativa economico-finanziaria può derivare dalle iniziative della direzione volte a manipolare i risultati di esercizio al fine di ingannare gli utilizzatori del bilancio, influenzando la loro percezione della performance e della redditività aziendale. Tale manipolazione dei risultati di esercizio può iniziare con azioni di modesto impatto o con l'indebita modifica delle assunzioni e delle valutazioni effettuate per redigere il bilancio.

L'esistenza di pressioni ed incentivi può condurre ad ampliare la portata di tali azioni al punto da configurare una falsa informativa economico-finanziaria. Simili circostanze possono verificarsi quando la direzione, a causa di pressioni per il raggiungimento di obiettivi attesi dal mercato o per il desiderio di massimizzare i propri emolumenti basati sulla performance dell'impresa, pone in essere intenzionalmente comportamenti che conducono ad una falsa informativa economico-finanziaria, alterando in modo significativo il bilancio.

In alcune imprese, la direzione può essere indotta a ridurre i risultati di esercizio per un ammontare significativo al fine di minimizzare le imposte ovvero a gonfiarli per garantirsi i finanziamenti delle banche.

11. L'appropriazione illecita di beni e attività comporta la sottrazione di beni dell'impresa ed è spesso commessa da dipendenti per valori relativamente piccoli e non significativi. Tuttavia, essa può anche coinvolgere la direzione che normalmente ha maggiore possibilità di occultare o dissimulare le appropriazioni illecite, con modalità che sono difficili da individuare.

L'appropriazione illecita di beni e attività dell'impresa può essere realizzata con diverse modalità, tra cui:

- la distrazione di incassi (per esempio, appropriandosi di incassi da clienti o dirottando su conti personali incassi a fronte di crediti già stralciati);
- il furto di beni materiali o di proprietà intellettuali (per esempio sottraendo merci di magazzino per uso personale o per rivenderle, appropriandosi di scarti di produzione per rivenderli o accordandosi con un concorrente per rivelare informazioni tecnologiche riservate dietro pagamento);
- pagamenti da parte dell'impresa per beni e servizi non ricevuti (per esempio pagamenti a fornitori inesistenti, tangenti pagate dai fornitori ai responsabili degli acquisti in cambio di prezzi gonfiati, pagamenti a dipendenti inesistenti);
- l'utilizzo dei beni e delle attività dell'impresa per finalità personali (per esempio come garanzia di un prestito personale o di un prestito ad una parte correlata).

L'appropriazione indebita dei beni è spesso accompagnata da registrazioni contabili o da altra documentazione falsa o fuorviante, al fine di dissimulare la sottrazione di beni e attività o il fatto che tali beni e attività siano stati impegnati come garanzie senza la necessaria autorizzazione.

12. La frode presuppone un incentivo o una pressione per commetterla, la percezione di un'occasione per perpetrarla, e la possibilità di giustificare l'atto. La direzione può essere indotta a realizzare una falsa informativa economico-finanziaria quando è sottoposta a pressioni, interne o esterne all'impresa, per conseguire un obiettivo di redditività atteso (e forse non realistico), in particolare se le conseguenze per la direzione derivanti dal suo mancato raggiungimento possono essere significative.

La percezione della possibilità di falsificare l'informativa economico finanziaria o di appropriarsi indebitamente di beni e attività dell'impresa può sussistere quando un soggetto ritiene che il controllo interno possa essere forzato, per esempio, perché riveste una posizione in ragione della quale gode di fiducia, oppure in quanto è a conoscenza di specifiche debolezze del controllo interno.

La possibilità di trovare una giustificazione può indurre alcuni soggetti a commettere un atto fraudolento. Alcuni possono avere una inclinazione, un carattere o un sistema di valori che consente loro di commettere coscientemente ed intenzionalmente azioni disoneste. Tuttavia, anche soggetti altrimenti onesti possono commettere frodi in un ambiente che esercita su di loro particolari pressioni.

LE RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE E DEI RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE

13. La responsabilità principale in materia di prevenzione e di individuazione delle frodi compete alla direzione ed ai responsabili delle attività di governance.

Le rispettive responsabilità possono variare a seconda dell'impresa e del paese di appartenenza. In alcune imprese, la struttura di governance può essere più informale ed i suoi responsabili possono essere le medesime persone che compongono la direzione.

14. E' importante che la direzione, sotto la supervisione dei responsabili delle attività di governance, ponga una forte enfasi sulla prevenzione delle frodi, attività che può ridurre le occasioni di porre in essere tali comportamenti; sulla adozione di deterrenti, che possono dissuadere dal commettere le frodi per la probabilità che queste siano individuate e punite.

Questo atteggiamento da parte della direzione implica una cultura aziendale ispirata al valore dell'onestà e alle condotte eticamente corrette. Tale cultura, fondata su un forte sistema di valori, è diffusa e attuata dalla direzione e dai responsabili delle attività di governance attraverso la loro condotta e rappresenta per i dipendenti un punto di riferimento sulle modalità di gestione dell'impresa.

La creazione di una cultura ispirata al valore dell'onestà ed a comportamenti eticamente corretti comporta la definizione di uno stile adeguato; la creazione di un ambiente di lavoro positivo; l'assunzione, l'addestramento e la promozione di personale idoneo, la richiesta di conferme periodiche ai dipendenti sulla consapevolezza delle responsabilità loro attribuite; l'adozione di appropriate misure in risposta a frodi effettive, sospette o segnalate.

15. È compito dei responsabili delle attività di governance garantire, attraverso la supervisione della direzione, che l'impresa istituisca e mantenga un controllo interno adeguato che fornisca una ragionevole sicurezza sull'attendibilità dell'informativa economico-finanziaria, sull'efficacia e l'efficienza della sua attività operativa, nonché sul rispetto delle leggi dei regolamenti applicabili.

Un'attiva supervisione condotta dai responsabili delle attività di governance aiuta a rafforzare l'impegno della direzione nella creazione di una cultura ispirata al valore dell'onestà ed ai comportamenti eticamente corretti.

Nell'esercizio della propria attività di supervisione, i responsabili delle attività di governance considerano la possibilità che la direzione forzi i controlli o eserciti in modo inappropriato altre forme di influenza sul processo di predisposizione dell'informativa economico-finanziaria, ad esempio tentando di manipolare i risultati economici, al fine di influenzare la percezione degli analisti finanziari sulla performance e sulla redditività dell'impresa.

16. E' responsabilità della direzione, sotto la supervisione dei responsabili delle attività di governance, istituire un ambiente di controllo e mantenere direttive e procedure aziendali che contribuiscano a conseguire l'obiettivo di assicurare, per quanto possibile, uno svolgimento ordinato ed efficiente dell'attività dell'impresa.

Tale responsabilità richiede anche di definire e di mantenere controlli coerenti con l'obiettivo di predisporre un bilancio che dia una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al quadro normativo sull'informazione economico-finanziaria applicabile nonché di gestire i rischi che possono determinare errori significativi in bilancio. Tali controlli riducono ma non eliminano i rischi di errori.

Nel determinare i controlli da porre in essere per la prevenzione e la rilevazione delle frodi, la direzione considera i rischi che il bilancio contenga errori significativi dovuti a frodi.

Nell'ambito di questa valutazione, la direzione può concludere che non sussista un adeguato rapporto costi/benefici nell'attuare e mantenere uno specifico controllo per ridurre i rischi di errori significativi dovuti a frodi.

LIMITI INTRINSECI DI UNA REVISIONE CONTABILE CONDOTTA IN PRESENZA DI FRODI

17. Come descritto nel documento n. 200 "*Obiettivi e principi generali della revisione contabile del bilancio*", l'obiettivo della revisione contabile è quello di consentire al revisore di esprimere un giudizio se il bilancio nel suo complesso sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione economico-finanziaria applicabile.

A causa dei limiti intrinseci all'attività di revisione contabile vi è un inevitabile rischio che alcuni errori significativi presenti nel bilancio non siano individuati anche se la revisione è stata correttamente pianificata e svolta in conformità ai Principi di Revisione.

18. Il rischio di non identificare un errore significativo derivante da frodi è maggiore rispetto a quello di non rilevare un errore significativo derivante da comportamenti od eventi non intenzionali in quanto le frodi possono essere accompagnate da schemi organizzativi sofisticati e attentamente progettati al fine di occultarle come, ad esempio, falsificazioni, omissioni intenzionali nella registrazione contabile di operazioni o dichiarazioni e informazioni fuorvianti intenzionalmente rilasciate al revisore. Simili atti volti ad occultare l'esistenza di frodi possono essere ancora più difficili da rilevare se accompagnati da collusione. In presenza di collusione il revisore può essere indotto a ritenere che gli elementi probativi ottenuti siano persuasivi quando in realtà essi sono falsi. La possibilità del revisore di rilevare una frode dipende da fattori quali l'abilità di chi la commette, la frequenza e l'ampiezza delle manipolazioni, il livello di collusione, l'ammontare dei singoli importi falsificati ed il

livello di autorità delle persone coinvolte. Anche se il revisore può essere in grado di identificare le potenziali circostanze di attuazione di una frode, è difficile per il revisore stesso determinare se errori in aree soggette a valutazioni, come le stime contabili, siano causati da frodi o da altri fattori.

19. Inoltre il rischio per il revisore di non rilevare errori significativi dovuti a frodi poste in essere dalla direzione è maggiore rispetto ad analogo rischio in presenza di frodi perpetrate dal restante personale dipendente, perché la direzione è spesso nella posizione di intervenire al fine di modificare, direttamente o indirettamente, le scritture contabili e di presentare una informativa economico-finanziaria falsa.

Alcuni membri della direzione possono essere in una posizione che consente loro di forzare le procedure di controllo definite per prevenire il compimento di frodi da parte del personale, ad esempio, dando istruzioni ai propri subordinati di contabilizzare alcune operazioni in modo non corretto o di occultarle.

La direzione, in considerazione del proprio livello di autorità nell'impresa, è in grado di indurre il restante personale dipendente al compimento di determinati atti e di sollecitarne l'aiuto nel commettere una frode, in modo consapevole o meno da parte dello stesso personale.

20. La successiva scoperta nel bilancio di un errore significativo dovuto a frodi non indica di per sé che la revisione contabile non sia stata svolta secondo i principi di revisione. In alcuni casi, in particolare, le procedure di revisione possono rivelarsi inefficaci nell'individuare gli errori significativi conseguenti a comportamenti od eventi intenzionali occultati mediante la collusione tra uno o più membri della direzione, dei responsabili delle attività di governance, del restante personale dipendente o terzi, o che comportano la falsificazione di documentazione.

Per stabilire se il revisore abbia operato in conformità ai principi di revisione è necessario valutare le procedure di revisione eseguite nel caso specifico, la sufficienza e l'adeguatezza degli elementi probativi ottenuti a seguito dello svolgimento di tali procedure e la coerenza della relazione di revisione emessa sulla base della valutazione degli elementi probativi acquisiti.

LE RESPONSABILITÀ DEL REVISORE DI INDIVIDUARE ERRORI SIGNIFICATIVI NEL BILANCIO DOVUTI A FRODI

21. Il revisore che svolge il suo lavoro secondo i principi di revisione acquisisce una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi, o a comportamenti od eventi non intenzionali.

Un revisore non può raggiungere una sicurezza assoluta di riuscire ad individuare tutti gli errori significativi contenuti nel bilancio.

La revisione contabile è infatti soggetta a fattori quali l'esercizio del giudizio professionale, l'utilizzo di verifiche a campione, limitazioni intrinseche del controllo interno e la natura persuasiva piuttosto che conclusiva. di molti degli elementi probativi disponibili per il revisore.

22. Nell'acquisire una ragionevole sicurezza, il revisore mantiene un atteggiamento di scetticismo professionale nel corso dell'intera attività di revisione, considera la possibilità che la direzione forzi i controlli e tiene conto del fatto che le procedure di

revisione efficaci per individuare gli errori dovuti a comportamenti od eventi non intenzionali possono non essere adeguate nei casi in cui si sia identificato un rischio di errori significativi dovuti a frodi.

Nel prosieguo del presente documento sono fornite ulteriori regole e linee guida per valutare i rischi di errori dovuti a frodi e per definire le procedure di revisione da applicare nell'individuare tali errori.

LO SCETTICISMO PROFESSIONALE

23. Come richiesto dal documento n. 200, il revisore pianifica e svolge la revisione con un atteggiamento di scetticismo professionale, tenendo presente che possono presentarsi circostanze tali da causare significativi errori nel bilancio.

A causa delle caratteristiche delle frodi, lo scetticismo professionale del revisore è particolarmente importante quando si valutano i rischi di errori significativi dovuti a frodi.

Lo scetticismo professionale è un atteggiamento dell'individuo che implica un approccio dubitativo e una valutazione critica degli elementi probativi acquisiti.

Lo scetticismo professionale comporta che il revisore si interroghi costantemente se le informazioni e gli elementi probativi acquisiti segnalino la possibilità di errori significativi dovuti a frodi.

24. Il revisore deve mantenere un atteggiamento di scetticismo professionale durante l'intero processo di revisione, tenendo presente che il bilancio può contenere errori significativi dovuti a frodi indipendentemente dalla esperienza precedentemente acquisita presso l'impresa, in merito all'onestà e all'integrità della direzione e dei responsabili delle attività di governance.

25. Come previsto dal documento n. 315, la precedente esperienza acquisita dal revisore presso l'impresa contribuisce alla sua comprensione.

Tuttavia, sebbene non ci si possa attendere che il revisore ignori l'esperienza pregressa presso l'impresa riguardo all'onestà ed integrità della direzione e dei responsabili delle attività di governance, è importante mantenere un atteggiamento di scetticismo professionale perché le circostanze potrebbero essere mutate.

Nel compiere indagini e nello svolgere le altre procedure di revisione, il revisore esercita lo scetticismo professionale e non può ritenersi soddisfatto da elementi probativi che non siano persuasivi sulla base della semplice convinzione che la direzione ed i responsabili dell'attività di governance siano onesti e si comportino con integrità.

Riguardo ai responsabili delle attività di governance, mantenere un atteggiamento di scetticismo professionale comporta che il revisore deve considerare attentamente la ragionevolezza delle loro risposte alle sue indagini e delle altre informazioni da loro ottenute, alla luce di tutti gli altri elementi probativi acquisiti nel corso della revisione.

26. La revisione svolta in conformità ai principi di revisione raramente comporta la verifica dell'autenticità della documentazione, né il revisore è preparato a tale scopo o ci si può attendere che sia considerato un esperto in questo campo.

Inoltre un revisore può non individuare l'esistenza di modifiche ai termini di un documento, per esempio attraverso un accordo *a latere* che la direzione o un soggetto terzo non hanno reso noto al revisore.

Durante lo svolgimento dell'attività di revisione, il revisore valuta l'attendibilità delle informazioni da utilizzare come elementi probativi, considerando anche i controlli esercitati sulla loro preparazione e sul loro aggiornamento, ove pertinenti. Se non ha motivazioni per ritenere diversamente, il revisore considera autentiche le scritture contabili ed i documenti sottoposti alla sua attenzione.

Tuttavia, se gli elementi emersi nel corso del lavoro inducono il revisore a ritenere che un documento possa non essere autentico o che il contenuto di un documento sia stato modificato, il revisore deve svolgere approfondimenti, per esempio effettuando una richiesta di conferma diretta ai terzi, oppure valutando l'eventuale utilizzo del lavoro di un esperto per accertare l'autenticità del documento.

LA DISCUSSIONE TRA I MEMBRI DEL TEAM DI REVISIONE

27. I membri del team di revisione devono discutere tra di loro della possibilità che il bilancio dell'impresa possa contenere errori significativi dovuti a frodi.

28. Il documento n. 315 richiede che i membri del team di revisione discutano tra di loro in merito alla possibilità che il bilancio contenga errori significativi.

Questa discussione deve porre particolare enfasi sulla possibilità che il bilancio dell'impresa contenga errori significativi dovuti a frodi. A tale discussione partecipa il responsabile dell'incarico il quale utilizza il proprio giudizio professionale, la propria esperienza pregressa presso l'impresa e la conoscenza dei più recenti sviluppi aziendali per determinare quali altri membri del team di revisione debbano essere coinvolti nella discussione. Di norma vi partecipano i membri più esperti del team. La discussione offre ai membri del team con maggiore esperienza l'opportunità di condividere la propria specifica conoscenza sulle aree di bilancio che potrebbero contenere errori significativi dovuti a frodi e sulle possibili modalità di manifestazione di tali errori.

29. Il responsabile dell'incarico deve considerare quali aspetti devono essere comunicati ai membri del team di revisione non coinvolti nella discussione.

Non tutti i membri del team devono necessariamente essere informati di tutte le decisioni assunte nel corso della discussione. Per esempio, un membro del team coinvolto nella revisione di una componente dell'impresa non deve necessariamente conoscere le decisioni assunte riguardo ad un'altra componente.

30. La discussione deve avvenire con spirito critico e in assenza di qualsiasi pregiudizio che i membri del team di revisione possono avere in merito alla onestà ed all'integrità della direzione e dei responsabili delle attività di governance.

Di norma la discussione prevede:

- uno scambio di idee tra i membri del team di revisione sulle aree di bilancio che possono contenere errori significativi dovuti a frodi e sulle possibili modalità di manifestazione di tali errori, sulle modalità con cui la direzione potrebbe porre in essere ed occultare una falsa informativa economico-finanziaria e su come i beni e le attività dell'impresa potrebbero essere oggetto di appropriazione indebita;

- considerazioni sulle circostanze che potrebbero essere indicative di una manipolazione dei risultati di esercizio, nonché delle prassi che potrebbero essere adottate a tal fine dalla direzione e che potrebbero condurre ad una falsa informativa economico-finanziaria;
 - considerazioni su fattori interni ed esterni all'impresa, conosciuti dal team di revisione, che potrebbero avere un impatto sulla stessa, che potrebbero rappresentare un incentivo o una pressione sulla direzione o su altri soggetti a commettere una frode, o creare l'occasione per perpetrarla, ovvero che potrebbero indicare una cultura o un ambiente che permettano alla direzione o ad altri soggetti di giustificare le frodi;
 - considerazioni sul coinvolgimento della direzione nella supervisione del personale autorizzato alla movimentazione di denaro o ad altre attività suscettibili di appropriazione illecita;
 - considerazioni su qualsiasi inusuale o inspiegabile mutamento del comportamento o del tenore di vita della direzione o del restante personale dipendente notata dai membri del team di revisione;
 - un'enfasi sull'importanza di mantenere nel corso dell'intera revisione un atteggiamento mentale critico con riferimento alla possibile esistenza di errori significativi dovuti a frodi;
 - considerazioni sulle tipologie di situazioni che, se incontrate, potrebbero essere indicative della possibilità di frodi;
 - considerazioni sulle modalità con cui inserire elementi di imprevedibilità nella selezione della natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione da svolgere;
 - considerazioni sulle procedure di revisione che potrebbero essere selezionate per fronteggiare la possibilità che il bilancio contenga errori significativi dovuti a frodi e se determinate procedure di revisione siano più efficaci di altre;
 - considerazioni su qualunque segnalazione di frode venuta all'attenzione del revisore;
 - considerazioni sul rischio di forzatura dei controlli da parte della direzione.
31. La discussione sulla possibilità che il bilancio contenga errori significativi dovuti a frodi costituisce una fase importante dell'attività di revisione. Essa consente al revisore di formulare risposte appropriate alla possibilità che il bilancio possa contenere errori significativi dovuti a frodi e di decidere quali membri del team di revisione debbano svolgere determinate procedure di revisione.
- La discussione permette inoltre al revisore di stabilire come saranno condivisi all'interno del team di revisione i risultati delle procedure svolte e come affrontare eventuali segnalazioni di frodi che possano giungere alla sua attenzione.
- Diversi incarichi di ridotte dimensioni sono interamente condotti dal responsabile della revisione (che potrebbe essere un revisore individuale). In questi casi il responsabile della revisione, avendo personalmente pianificato il proprio lavoro, valuta direttamente la possibilità che il bilancio possa contenere errori significativi dovuti a frodi.
32. E' importante che, dopo la discussione iniziale svoltasi nella fase di pianificazione del lavoro, nonché periodicamente nel corso dello svolgimento della revisione, i membri del team di revisione continuino a comunicare tra di loro ed a condividere le

informazioni acquisite che potrebbero influenzare la valutazione dei rischi di errori significativi dovuti a frodi o le procedure di revisione svolte in risposta a questi rischi. Per esempio, per alcune imprese può essere opportuno aggiornare la discussione in occasione della revisione limitata dei bilanci intermedi dell'impresa.

LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

33. Come previsto dal documento n. 315, per acquisire una comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno, il revisore svolge procedure di valutazione del rischio. In particolare il revisore, al fine di ottenere informazioni da utilizzare per identificare eventuali rischi di errori significativi dovuti a frodi, deve svolgere le seguenti procedure:

- a) compiere indagini presso la direzione, i responsabili delle attività di governance, gli altri soggetti all'interno dell'impresa, ove ritenuto opportuno; comprendere le modalità con cui i responsabili delle attività di governance supervisionano i processi adottati dalla direzione per identificare e fronteggiare i rischi di frode ed il funzionamento del controllo interno che la direzione ha istituito per limitare questi rischi;
- b) considerare se siano presenti uno o più fattori di rischio di frode;
- c) considerare qualsiasi relazione inusuale o inattesa emersa nello svolgimento delle procedure di analisi comparativa;
- d) considerare le eventuali altre informazioni che potrebbero risultare utili per identificare rischi di errori significativi dovuti a frodi.

INDAGINI E COMPrensIONE DELLA SUPERVISIONE ESERCITATA DAI RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE

34. Nell'acquisire la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno, il revisore deve compiere indagini presso la direzione con riferimento a:

- a) la valutazione che la direzione ha fatto del rischio che i bilanci possano contenere errori significativi dovuti a frodi;
- b) le procedure adottate dalla direzione per identificare e fronteggiare i rischi di frode nell'impresa, compresi gli eventuali rischi specifici di frode che la direzione ha identificato, ovvero quali siano i saldi contabili, classi di operazioni e l'informativa di bilancio per i quali è probabile che sussistano rischi di frode;
- c) le eventuali comunicazioni della direzione, ai responsabili delle attività di governance in merito ai processi adottati dalla direzione per identificare e fronteggiare i rischi di frode nell'impresa;
- d) le eventuali comunicazioni della direzione ai dipendenti, in merito allo stile dell'impresa nella conduzione degli affari ed al mantenimento di un comportamento ispirato ai valori etici.

35. Poiché la direzione è responsabile del controllo interno e della redazione del bilancio, è opportuno che il revisore compia indagini presso la direzione in relazione alla

valutazione da quest'ultima effettuata del rischio di frodi dei controlli adottati per la loro prevenzione e individuazione.

La natura, l'ampiezza e la frequenza della valutazione di tale rischio e dei suddetti controlli da parte della direzione varia da impresa a impresa. In talune imprese, la direzione può effettuare una dettagliata valutazione su base annuale, ovvero può svolgere un'attività di monitoraggio costante. In altre imprese, la valutazione della direzione può essere meno formale e frequente. In altre imprese ancora, soprattutto in quelle minori, la valutazione può essere incentrata sui rischi di frodi perpetrate dal personale o sulle appropriazioni illecite.

La natura, l'ampiezza e la frequenza della valutazione del rischio di frodi da parte della direzione sono rilevanti per la comprensione da parte del revisore dell'ambiente di controllo.

Ad esempio, il fatto che la direzione non abbia effettuato una valutazione del rischio di frode può essere, in alcune circostanze, indicativo della scarsa importanza che la direzione attribuisce al controllo interno.

36. In una piccola impresa amministrata dal suo proprietario, il proprietario-amministratore può essere in grado di esercitare una supervisione più efficace rispetto a quella possibile nelle imprese di maggiori dimensioni, in tal modo compensando le generalmente più limitate opportunità di realizzare la separazione delle funzioni. D'altra parte, il proprietario-amministratore può essere maggiormente in grado di forzare i controlli allo scopo di eluderli a causa della natura informale del controllo interno. Tali circostanze sono prese in considerazione dal revisore nell'identificare i rischi di errori significativi dovuti a frodi.
37. Nell'effettuare le indagini per comprendere le procedure adottate dalla direzione per identificare e fronteggiare i rischi di frode presenti nell'impresa, il revisore deve svolgere indagini sulle procedure poste in essere per rispondere alle segnalazioni di frodi che coinvolgono l'impresa, provenienti dall'interno o dall'esterno.
Per quelle imprese che svolgono la loro attività in più località, il revisore svolge indagini in merito alla natura ed all'ampiezza dell'attività di monitoraggio, da parte dell'impresa, sulle sedi operative o sui settori di attività e sulla esistenza di particolari sedi operative o settori di attività per i quali è più probabile il rischio di frodi.
38. Il revisore deve svolgere indagini presso la direzione, la revisione interna e, ove ritenuto opportuno, presso gli altri soggetti nell'ambito dell'impresa, al fine di accertare se essi siano a conoscenza di eventuali frodi effettive, sospette o segnalate che coinvolgano l'impresa stessa.
39. Anche se le indagini del revisore presso la direzione possono fornire utili informazioni sui rischi che nei bilanci siano presenti errori significativi dovuti a frodi del personale, è improbabile che da tali indagini emergano informazioni utili relativamente ai rischi che nei bilanci siano presenti errori significativi dovuti a frodi della direzione. Svolgere indagini presso altri soggetti dell'impresa, in aggiunta a quelle svolte presso la direzione, può risultare utile per fornire al revisore un punto di vista differente rispetto a quello della direzione e dei responsabili del processo di predisposizione dell'informativa economico-finanziaria.

Tali indagini possono fornire ai soggetti interpellati l'occasione di sottoporre al revisore informazioni che altrimenti potrebbero non essergli comunicate. Il revisore esercita il proprio giudizio professionale per determinare quali siano gli altri soggetti all'interno dell'impresa presso cui svolgere indagini e l'estensione delle medesime. Nell'effettuare tale valutazione il revisore considera se altri soggetti dell'impresa siano in grado di fornire informazioni che possano risultare utili al revisore stesso per identificare i rischi di errori significativi dovuti a frodi.

40. Il revisore deve svolgere indagini presso il personale incaricato della revisione interna, nelle imprese ove tale funzione esiste. Le indagini sono indirizzate a comprendere il punto di vista della revisione interna in merito ai rischi di frode e ad acquisire informazioni se nel corso dell'esercizio il personale incaricato della revisione interna abbia svolto delle procedure per individuare le frodi; se la direzione abbia risposto in maniera adeguata a quanto emerso da tali procedure e se il personale incaricato della revisione interna sia a conoscenza di eventuali frodi effettive, sospette o segnalate.
41. Altri soggetti presso cui, nell'ambito dell'impresa, il revisore può svolgere indagini in merito all'esistenza o al sospetto di frodi sono ad esempio:
 - il personale operativo non direttamente coinvolto nel processo di formazione del bilancio;
 - il personale con diversi livelli di responsabilità;
 - il personale coinvolto nella rilevazione, nell'elaborazione o nella registrazione di operazioni complesse o inusuali e coloro che supervisionano o controllano questo personale;
 - il servizio legale interno;
 - il responsabile del codice etico aziendale o persona con funzione equivalente, se esistente;
 - il soggetto o i soggetti incaricati di gestire le segnalazioni di frodi.
42. Nella valutazione delle risposte ricevute dalla direzione a seguito delle indagini, il revisore mantiene un atteggiamento di scetticismo professionale, tenendo presente che la direzione è spesso nella posizione migliore per perpetrare una frode. Il revisore, quindi, ricorre al proprio giudizio professionale per decidere i casi in cui sia necessario acquisire altre informazioni a supporto delle risposte ottenute. Qualora le risposte ricevute siano incoerenti, il revisore deve chiarire tali incoerenze.
43. Il revisore deve acquisire una comprensione delle modalità con cui i responsabili delle attività di governance supervisionano le procedure adottate dalla direzione per identificare e fronteggiare i rischi di frode nell'impresa ed il funzionamento del controllo interno che la direzione ha istituito per limitare tali rischi.
44. I responsabili delle attività di governance di un'impresa hanno la responsabilità della supervisione dei sistemi di monitoraggio dei rischi, dei controlli amministrativi-contabili-finanziari e del rispetto delle leggi e dei regolamenti. In numerosi paesi, le prassi relative alla governance aziendale sono ben sviluppate ed i responsabili di tali attività svolgono un ruolo attivo nella supervisione della

valutazione dei rischi di frode dell'impresa e del controllo interno che l'impresa ha predisposto per ridurre gli specifici rischi di frode dalla stessa individuati.

Poiché la divisione delle responsabilità tra la direzione e i responsabili delle attività di governance può variare da impresa ad impresa è importante che il revisore comprenda le loro rispettive responsabilità, al fine di capire se la supervisione sia esercitata adeguatamente dai soggetti a ciò deputati². Tra i responsabili delle attività di governance rientrano i componenti della direzione quando questi ultimi svolgono tali attività, come può verificarsi nelle imprese minori.

45. Mediante la comprensione delle modalità con cui i responsabili delle attività di governance dell'impresa supervisionano le procedure adottate dalla direzione per identificare e fronteggiare i rischi di frode nell'impresa e il funzionamento del controllo interno che la direzione ha istituito per limitare tali rischi, il revisore può acquisire indicazioni in merito alla potenziale esposizione dell'impresa a frodi poste in essere dalla direzione, alla adeguatezza di tale controllo interno e alla competenza ed integrità della direzione.

Il revisore può acquisire tale comprensione ad esempio, partecipando alle riunioni in cui tali argomenti vengono discussi, leggendo i verbali di tali riunioni e svolgendo indagini presso i responsabili delle attività di governance.

46. Il revisore deve svolgere indagini presso i responsabili delle attività di governance per accertare se essi siano a conoscenza di eventuali frodi effettive, sospette o segnalate concernenti l'impresa.

47. Il revisore svolge indagini presso i responsabili delle attività di governance anche per acquisire conferma alle risposte ottenute nel corso delle indagini dalla direzione.

Nel caso in cui le risposte a tali indagini risultassero incoerenti, il revisore deve acquisire ulteriori elementi probativi per chiarire tali incoerenze.

Le indagini presso i responsabili delle attività di governance possono anche aiutare il revisore ad identificare i rischi di errori significativi dovuti a frode.

LA CONSIDERAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO DI FRODI

48. Durante l'attività svolta per acquisire la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno, il revisore deve considerare se le informazioni ottenute indichino la presenza di uno o più fattori di rischio di frodi.

49. Il fatto che una frode sia normalmente occultata può rendere molto difficile la sua individuazione. Ciononostante, durante la fase di acquisizione della comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, incluso il controllo interno, il revisore può identificare fatti o circostanze che indicano l'esistenza di incentivi o di pressioni a commettere frodi ovvero che forniscono un'occasione per la realizzazione di frodi. Questi fatti o circostanze sono definiti come "fattori di rischio di frode".

² Il documento 260 "Comunicazione di fatti e circostanze attinenti la revisione ai responsabili delle attività di governance" al paragrafo 8 fornisce indicazioni sul soggetto con cui comunicare quando la struttura di governance dell'impresa non è ben definita.

Ad esempio:

- la necessità di soddisfare le aspettative di terzi per ottenere la ricapitalizzazione dell'impresa può spingere a commettere una frode;
- il riconoscimento di premi significativi legati al raggiungimento di risultati economici non realistici può rappresentare un incentivo a commettere frodi;
- un ambiente di controllo non efficace può fornire un'occasione per la realizzazione di frodi.

Anche se la presenza di fattori di rischio non implica necessariamente l'effettiva esistenza di frodi, tali fattori risultano tuttavia frequentemente presenti nei casi in cui le frodi sono state effettivamente commesse.

La presenza di fattori di rischio di frodi può influenzare il revisore nella valutazione dei rischi di errori significativi.

50. I fattori di rischio di frodi non possono essere facilmente elencati per ordine di importanza. L'importanza di tali fattori varia notevolmente. Alcuni di essi sono presenti in imprese le cui specifiche condizioni non indicano rischi di errori significativi. Conseguentemente il revisore esercita il proprio giudizio professionale nello stabilire se un fattore di rischio di frodi sia presente e se esso debba essere considerato nella valutazione dei rischi di errori significativi in bilancio dovuti a frodi.

51. Esempi di fattori di rischio di frode relativi alla falsa informativa economico-finanziaria ed alle appropriazioni illecite di beni e attività dell'impresa sono elencati nell'Appendice 1 di questo documento.

Tali esempi sono classificati sulla base delle tre condizioni che sono generalmente presenti al verificarsi di una frode: un incentivo o una pressione che porti a commettere la frode; la percezione di un'occasione per commettere la frode; la capacità di giustificare l'azione fraudolenta. I fattori di rischio che segnalano la tendenza a giustificare l'azione fraudolenta possono non essere rilevabili da parte del revisore. Ciononostante, il revisore può venire a conoscenza dell'esistenza di simili situazioni.

Anche se i fattori di rischio di frode descritti nell'Appendice 1 illustrano una larga casistica di situazioni che possono essere riscontrate dal revisore, essi costituiscono solo alcuni esempi ed altri fattori di rischio possono esistere. Il revisore deve prestare attenzione anche ai fattori di rischio specifici dell'impresa che non sono descritti nell'Appendice 1.

Non tutti gli esempi riportati nell'Appendice 1 sono rilevanti in ogni circostanza, ed alcuni di essi possono assumere maggiore o minore valenza in imprese di diverse dimensioni, con differenti caratteristiche della struttura proprietaria, operanti in differenti settori economici, ovvero a causa di altre caratteristiche o circostanze.

52. La dimensione, la complessità e le caratteristiche della struttura proprietaria dell'impresa hanno un'influenza significativa sulla considerazione dei relativi fattori di rischio di frode.

Ad esempio, nel caso di un'impresa di grandi dimensioni, il revisore normalmente considera i fattori che di solito ostacolano i comportamenti non corretti della direzione, quali l'efficacia dell'attività dei responsabili della governance e dei soggetti

preposti alla revisione interna, nonché l'esistenza e l'applicazione di un codice etico formalizzato.

Inoltre, i fattori di rischio di frode considerati a livello operativo di singolo settore di attività possono fornire prospettive diverse rispetto a quelle elaborate osservando l'impresa a livello globale.

Nel caso di un'impresa minore, alcune o tutte le considerazioni sopra esposte potrebbero risultare non attuabili o di minore importanza. Ad esempio, una impresa minore potrebbe non avere un codice etico formalizzato, ma potrebbe aver sviluppato una cultura che sottolinea l'importanza dell'integrità morale e di una condotta eticamente corretta attraverso la comunicazione orale e l'esempio fornito dalla direzione.

Il ruolo dominante sulla direzione ricoperto da un singolo individuo in una impresa minore generalmente non è di per sé indicativo dell'incapacità della direzione di mostrare e comunicare un appropriato atteggiamento verso i controlli interni e il processo di predisposizione dell'informativa economico-finanziaria.

In alcune imprese, la necessità dell'autorizzazione da parte della direzione può compensare i controlli di per sé deboli e ridurre il rischio di frodi del personale. Tuttavia il predominio sulla direzione da parte di un singolo individuo può costituire una potenziale debolezza, in quanto sussiste il rischio di forzatura dei controlli da parte della direzione.

CONSIDERAZIONE DI RELAZIONI INUSUALI ED INATTESE

53. Nello svolgere le procedure di analisi comparativa al fine di acquisire la comprensione dell'impresa e dell'ambiente in cui opera, incluso il suo controllo interno, il revisore deve considerare anche le relazioni inusuali o inattese che possono indicare i rischi di errori significativi dovuti a frodi.

54. Le procedure di analisi comparativa possono essere utili per identificare l'esistenza di operazioni inusuali o di fatti, importi, indici (*ratios*) o tendenze che potrebbero indicare aspetti con implicazioni sul bilancio e sulla revisione.

Nello svolgimento di procedure di analisi comparativa il revisore sviluppa delle aspettative sulle relazioni che egli ritiene possano verosimilmente esistere sulla base della comprensione da parte del revisore dell'impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno.

Quando il confronto tra le aspettative e gli importi contabilizzati ovvero tra le aspettative e gli indici elaborati sulla base di tali importi contabilizzati evidenziano relazioni inusuali o inattese, il revisore considera tali risultati al fine di identificare rischi di errori significativi dovuti a frodi.

Le procedure di analisi comparativa includono procedure di analisi dei ricavi volte a identificare relazioni inusuali o inattese che possono indicare l'esistenza di rischi di errori significativi causati da una falsa informativa economico-finanziaria quali, ad esempio, vendite fittizie o resi significativi da clienti che potrebbero far presupporre la presenza di accordi non dichiarati.

L'ANALISI DI ALTRE INFORMAZIONI

55. Durante l'attività svolta per acquisire la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno, il revisore deve considerare se le ulteriori informazioni ottenute indicano rischi di errori significativi dovuti a frodi.

56. In aggiunta alle informazioni ottenute per mezzo delle procedure di analisi comparativa, il revisore considera le altre informazioni ottenute relative all'impresa ed al contesto in cui opera che possano essere utili per l'identificazione di rischi di errori significativi dovuti a frodi.

La discussione tra i membri del team di revisione descritta nei paragrafi dal 27 al 32 può fornire utili informazioni per l'identificazione di tali rischi.

Inoltre, le informazioni raccolte nel processo di valutazione relativo alla accettazione dell'incarico—ed al suo mantenimento nonché l'esperienza maturata dal revisore in relazione ad altri incarichi svolti per conto dell'impresa quali, ad esempio quelli di revisione limitata di situazioni contabili infrannuali, possono essere rilevanti per l'identificazione di rischi di errori significativi dovuti a frodi.

L'IDENTIFICAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ERRORI SIGNIFICATIVI NEL BILANCIO DOVUTI A FRODI

57. Nell'identificare e nel valutare i rischi di errori significativi a livello di bilancio, o a livello di singola asserzione per classi di operazioni, saldi contabili e informativa, il revisore deve identificare e valutare i rischi di errori significativi dovuti a frodi.

Quei rischi identificati e valutati che potrebbero determinare errori significativi dovuti a frodi sono rischi significativi e, di conseguenza, per quanto non già effettuato, il revisore deve valutare la struttura dei controlli adottati dall'impresa a fronte di tali rischi, incluse le relative attività di controllo, e verificare se tali controlli siano stati messi in atto.

58. Per valutare i rischi di errori significativi dovuti a frodi il revisore utilizza il proprio giudizio professionale e:

- a) identifica i rischi di frode considerando le informazioni acquisite attraverso lo svolgimento delle procedure di valutazione del rischio e tenendo in considerazione le classi di operazioni, i saldi contabili e l'informativa contenuta nel bilancio;
- b) correla i rischi di frode identificati a quanto può risultare errato a livello di asserzioni;
- c) considera la probabile entità dei potenziali errori, inclusa la possibilità che il rischio dia luogo a molteplici errori, nonché la probabilità che esso si verifichi.

59. E' importante che il revisore acquisisca una comprensione dei controlli che la direzione ha configurato e messo in atto per prevenire ed individuare le frodi in quanto, nel progettare e mettere in atto tali controlli, la direzione può aver effettuato valutazioni consapevoli sulla natura e sull'ampiezza dei controlli che ha scelto di mettere in atto, nonché sulla natura e sull'ampiezza dei rischi che ha deciso di assumere.

Il revisore può apprendere, per esempio, che la direzione ha deliberatamente deciso di accettare il rischio di una separazione delle funzioni assente o scarsa. Ciò accade di frequente nelle imprese minori, nelle quali il proprietario svolge un lavoro quotidiano di supervisione dell'operatività.

Le informazioni ottenute da tale attività di comprensione possono essere utili anche per identificare i fattori di rischio di frode che possono influenzare la valutazione del revisore dei rischi che il bilancio possa contenere errori significativi dovuti a frodi.

RISCHI DI FRODE NELLA RILEVAZIONE DEI RICAVI

60. Errori significativi dovuti ad una falsa informativa economico-finanziaria spesso derivano dalla sopravvalutazione dei ricavi (ad esempio, attraverso la loro rilevazione anticipata o la registrazione di ricavi fittizi) o dalla loro sottovalutazione (per esempio, attraverso il loro non corretto rinvio ad un esercizio successivo). Pertanto, il revisore, sulla base della presunzione che vi siano rischi di frode nella rilevazione dei ricavi, deve valutare quali tipologie di ricavo, operazioni di vendita o asserzioni possono dar luogo a tale rischio. I rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi nella rilevazione dei ricavi devono essere considerati rischi significativi e fronteggiati secondo quanto indicato nei paragrafi 57 e 61.

L'Appendice 3 presenta esempi di risposte alla valutazione di rischi di errori significativi dovuti ad una falsa informativa economico-finanziaria derivante dalla rilevazione dei ricavi. Se il revisore, in una specifica circostanza, non ha ritenuto che la rilevazione dei ricavi presenti rischi di errori significativi dovuti a frodi, deve documentare le ragioni che giustificano tale conclusione, come richiesto dal paragrafo 110.

LE RISPOSTE DI REVISIONE AL RISCHIO DI ERRORI SIGNIFICATIVI NEL BILANCIO DOVUTI A FRODI

61. Il revisore deve determinare le risposte generali di revisione per fronteggiare i rischi identificati e valutati di errori significativi a livello di bilancio dovuti a frodi e deve definire e svolgere le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati la cui natura, tempistica ed estensione siano adeguate ai rischi identificati e valutati a livello di asserzioni.

62. Il documento n. 330 stabilisce che il revisore svolga procedure di validità che siano specificatamente rispondenti a quei rischi che sono stati valutati rischi significativi.

63. Il revisore risponde ai rischi di errori significativi dovuti a frodi mediante:

- a) una risposta che abbia un effetto generale sulle modalità di svolgimento della revisione, vale a dire ricorrendo ad un accresciuto scetticismo professionale e considerando eventuali misure più generali oltre le specifiche procedure già pianificate;
- b) una risposta ai rischi identificati a livello di asserzioni che riguarda la natura, tempistica ed estensione delle procedure da svolgere;

- c) una risposta ai rischi identificati che comporta lo svolgimento di determinate procedure di revisione per fronteggiare i rischi di errori significativi dovuti a frodi conseguenti alla possibile forzatura dei controlli, da parte della direzione data l'imprevedibilità dei modi in cui tale forzatura potrebbe verificarsi.
64. Le risposte adottate per fronteggiare i rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi possono influenzare lo scetticismo professionale del revisore nei seguenti modi:
- a) aumentando la sua sensibilità nella selezione della natura e dell'estensione della documentazione da esaminare a supporto delle operazioni significative;
 - b) aumentando la necessità di acquisire elementi di supporto alle spiegazioni e alle attestazioni fornite dalla direzione in merito ad aspetti significativi.
65. Il revisore può concludere che non sia possibile definire procedure di revisione sufficienti a fronteggiare i rischi di errori significativi dovuti a frodi.
In tali circostanze il revisore considera le implicazioni sulla revisione nel suo complesso (si vedano i successivi paragrafi 89 e 103).

LE RISPOSTE GENERALI DI REVISIONE

66. Nel determinare le risposte generali di revisione per fronteggiare i rischi di errori significativi dovuti a frodi a livello di bilancio, il revisore deve:
- a) considerare le modalità di assegnazione del personale all'incarico e di supervisione dello stesso ;
 - b) considerare i principi contabili adottati dall'impresa;
 - c) inserire un elemento di imprevedibilità nella selezione della natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione.
67. Il livello di conoscenza, competenza e capacità dei soggetti a cui sono state assegnate responsabilità significative nell'incarico di revisione sono commisurate alla valutazione del revisore dei rischi di errori significativi dovuti a frodi per tale incarico. Per esempio, il revisore può fronteggiare un rischio identificato di errori significativi dovuti a frodi ampliando il team con personale avente conoscenze e competenze di natura specialistica, quali ad esempio esperti con competenze in materia investigativa (*forensic*) o informatici, oppure assegnando personale più esperto all'incarico. L'estensione della supervisione riflette, inoltre, valutazione del revisore dei rischi di errori significativi dovuti a frode e le competenze dei membri del team di revisione che esegue il lavoro.
68. Il revisore deve considerare le modalità di selezione e di applicazione da parte della direzione dei principi contabili significativi, con particolare riferimento a quelli relativi a valutazioni soggettive e ad operazioni complesse.

Il revisore deve valutare se la selezione l'applicazione dei principi contabili possono essere indicative di una falsa informativa economico-finanziaria derivante dal tentativo della direzione di manipolare i risultati di esercizio, allo scopo di ingannare gli utilizzatori del bilancio, influenzando la loro percezione della performance e della redditività aziendale.

69. I soggetti all'interno dell'impresa che hanno familiarità con le procedure di revisione normalmente eseguite durante lo svolgimento dell'incarico possono essere più agevolmente in grado di occultare la falsa informativa economico-finanziaria. Il revisore quindi deve introdurre un elemento di imprevedibilità nella selezione della natura, estensione e tempistica delle procedure di revisione che intende eseguire. Ciò può essere ottenuto, ad esempio, eseguendo procedure di validità su determinati saldi contabili ed asserzioni che altrimenti non sarebbero controllati dal revisore a causa della loro significatività o del loro rischio; modificando la tempistica delle procedure di revisione rispetto a quella normalmente prevista; utilizzando sistemi di campionamento diversi, e svolgendo le procedure di revisione presso sedi aziendali differenti ovvero presso sedi selezionate senza preavviso.

PROCEDURE DI REVISIONE IN RISPOSTA AI RISCHI DI ERRORI SIGNIFICATIVI DOVUTI A FRODI A LIVELLO DI ASSERZIONI

70. Le risposte del revisore per fronteggiare i rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi a livello di asserzioni possono includere i seguenti cambiamenti nella natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione:
- la natura delle procedure da eseguire può dover essere modificata al fine di ottenere elementi probativi più attendibili e pertinenti ovvero per ottenere ulteriori informazioni di supporto. Ciò potrebbe influenzare sia la tipologia di procedure da eseguire sia la combinazione delle stesse. La rilevazione fisica o l'ispezione di taluni beni può assumere maggior importanza oppure possono essere adottate dal revisore procedure di revisione basate su tecniche computerizzate al fine di acquisire maggiori elementi probativi circa i dati contenuti nei conti significativi o negli archivi elettronici delle operazioni dell'impresa. Inoltre, il revisore può definire procedure al fine di ottenere ulteriori informazioni di conferma. Ad esempio, se il revisore rileva che la direzione è sottoposta a pressioni al fine di raggiungere gli utili attesi, può sussistere il correlato rischio che la direzione gonfi le vendite considerando come tali anche quelle a fronte di contratti appositamente stipulati le cui condizioni, in effetti, precludono la rilevazione dei ricavi ovvero emettendo fatture di vendita prima della consegna dei prodotti.
In tali circostanze il revisore può ad esempio definire procedure di richiesta di conferme a terzi che non si limitino a chiedere conferma dei saldi in essere, ma che includano anche la conferma dei dettagli delle condizioni di vendita, incluse date, eventuali diritti di reso e termini di consegna.
In aggiunta, il revisore può ritenere efficace integrare tali richieste di conferme esterne mediante indagini presso il personale non amministrativo dell'impresa al fine di accertare l'eventuale esistenza di modifiche apportate ai contratti di vendita ed ai termini di consegna;

- la tempistica delle procedure di validità può dover essere modificata. Il revisore può concludere che lo svolgimento di procedure di validità alla data di riferimento del bilancio o ad una data ad essa vicina costituisca una risposta più efficace ad un rischio identificato e valutato di errori significativi dovuti a frodi.

Il revisore può concludere che, dati i rischi di errori intenzionali o di manipolazione dei dati, le procedure di revisione per estendere le conclusioni di revisione da una data di interim alla chiusura dell'esercizio potrebbero risultare inefficaci.

Per contro, poiché un errore intenzionale, che ad esempio implichi un improprio riconoscimento di ricavi, può aver avuto origine anche in un periodo intermedio, il revisore può decidere di svolgere procedure di validità su operazioni che sono avvenute all'inizio o nel corso dell'intero esercizio;

- l'estensione delle procedure adottate riflette la valutazione dei rischi di errori significativi dovuti a frodi. Ad esempio, può risultare appropriato aumentare la dimensione dei campioni ovvero svolgere procedure di analisi comparativa ad un livello più dettagliato.

Inoltre, l'utilizzo di procedure di revisione basate su tecniche computerizzate (CAAT) può consentire verifiche più ampie di operazioni avvenute elettronicamente e di archivi contabili elettronici.

Tali tecniche possono essere utilizzate per selezionare a campione operazioni dai principali archivi elettronici, per estrarre operazioni con caratteristiche particolari ovvero per sottoporre a verifica l'intera popolazione anziché un campione della stessa.

71. Se il revisore identifica il rischio di errori significativi dovuti a frodi che riguarda le rimanenze di magazzino, l'esame della contabilità di magazzino può aiutare ad individuare quelle sedi o quegli articoli che richiedono una specifica attenzione durante o dopo l'esecuzione dell'inventario fisico.

Tale esame può indurre alla decisione di assistere all'inventario in una specifica sede senza alcun preavviso ovvero alla decisione di assistere alle conte inventariali contemporaneamente in tutte le sedi aziendali.

72. Il revisore può identificare un rischio di errori significativi dovuti a frodi che riguardano un certo numero di saldi contabili e di asserzioni inclusa la valutazione di beni e attività, le stime connesse ad operazioni specifiche (quali acquisizioni, ristrutturazioni o vendite di rami d'azienda), e altri significativi fondi accantonati (quali pensioni e altre obbligazioni relative a benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, o fondo rischi ambientali ecc.).

Tale rischio può anche essere inerente a modifiche sostanziali negli assunti di base correlati alle stime effettuate in maniera ricorrente. Le informazioni raccolte nel corso della comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera possono aiutare il revisore nel valutare la ragionevolezza di tali stime effettuate dalla direzione, nonché delle valutazioni e delle assunzioni sottostanti a tali stime.

L'esame retrospettivo di analoghe valutazioni e assunti di base utilizzati dalla direzione negli esercizi precedenti può anche fornire una conoscenza specifica sulla ragionevolezza delle valutazioni e delle assunzioni che supportano le stime effettuate dalla direzione.

73. Esempi di possibili procedure di revisione in risposta alla valutazione dei rischi di errori significativi dovuti a frodi sono elencati nell'Appendice 2. Tale appendice presenta esempi di risposte alla valutazione effettuata dal revisore dei rischi di errori derivanti sia da una falsa informativa economico-finanziaria sia da appropriazioni illecite di beni e attività dell'impresa.

PROCEDURE DI REVISIONE IN RISPOSTA ALLA FORZATURA DEI CONTROLLI DA PARTE DELLA DIREZIONE

74. Come già indicato nel paragrafo 19, la direzione si trova in una posizione unica per commettere frodi a causa della sua capacità di manipolare direttamente o indirettamente le scritture contabili nonché di predisporre bilanci falsi forzando controlli che altrimenti possono sembrare in grado di operare efficacemente. Benché il grado di rischio di forzatura dei controlli da parte della direzione vari da impresa a impresa, esso è comunque presente in ogni impresa e rappresenta un rischio rilevante di errori significativi dovuti a frodi. Di conseguenza, oltre alle risposte di revisione per fronteggiare i rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi a livello di bilancio e a livello di asserzioni, il revisore deve svolgere procedure di revisione per rispondere al rischio di forzatura dei controlli da parte della direzione.
75. I paragrafi da 76 a 82 descrivono le procedure di revisione per rispondere al rischio di forzatura dei controlli da parte della direzione. Tuttavia, il revisore deve anche considerare se vi siano rischi di forzatura dei controlli da parte della direzione che richiedono di svolgere procedure di revisione diverse da quelle specificatamente descritte nei paragrafi che seguono.
76. Per far fronte al rischio di forzatura dei controlli da parte della direzione il revisore deve definire e svolgere procedure di revisione per:
- a) verificare la correttezza delle scritture registrate nei libri contabili e delle rettifiche apportate in sede di preparazione dei bilanci;
 - b) esaminare le stime contabili per verificare ingerenze che potrebbero dar luogo a errori significativi dovuti a frodi;
 - c) comprendere le motivazioni economiche legate ad operazioni significative di cui il revisore sia venuto a conoscenza, che esulino dall'attività ordinaria dell'impresa, ovvero che appaiano inusuali data la conoscenza acquisita dal revisore dell'impresa e del contesto in cui opera.

LE SCRITTURE CONTABILI E LE RETTIFICHE

77. Errori significativi nei bilanci dovuti a frodi comportano spesso la manipolazione del processo di predisposizione dell'informativa economico-finanziaria tramite la registrazione nel corso dell'anno o a fine esercizio di scritture contabili non appropriate nelle circostanze o non autorizzate, ovvero tramite l'effettuazione di rettifiche ai saldi contabili riportati in bilancio non formalmente riportate nelle scritture contabili ufficiali, ad esempio attraverso rettifiche di consolidamento e riclassifiche.

Nel definire e nello svolgere le procedure di revisione volte a verificare correttezza delle scritture registrate nei libri contabili e delle rettifiche apportate in sede di predisposizione dei bilanci, il revisore deve:

- a) acquisire una comprensione del processo di predisposizione dell'informativa economico-finanziaria dell'impresa dei controlli sulle scritture contabili e sulle rettifiche;
- b) valutare la configurazione dei controlli sulle scritture contabili e sulle rettifiche ed accertare se tali controlli siano stati messi in atto;
- c) svolgere indagini presso i soggetti coinvolti nel processo di predisposizione dell'informativa economico-finanziaria in merito ad attività non appropriate nelle circostanze o inusuali riguardanti l'elaborazione delle scritture contabili e delle rettifiche;
- d) determinare la tempistica delle verifiche;
- e) identificare e selezionare le scritture contabili e le rettifiche da controllare.

78. Al fine di individuare e selezionare le scritture contabili e le rettifiche da verificare, nonché di determinare un metodo appropriato per l'esame della documentazione a supporto delle voci selezionate, il revisore considera:

- la valutazione dei rischi di errori significativi dovuti a frodi. La presenza di fattori di rischio di frode e altre informazioni ottenute durante il processo di valutazione dei rischi di errori significativi dovuti a frodi può aiutare il revisore nell'individuare specifiche classi di scritture contabili o rettifiche da sottoporre a verifica;
- i controlli che sono stati messi in atto sulle scritture contabili e sulle rettifiche. La presenza di efficaci controlli sulla predisposizione e registrazione delle scritture contabili e delle rettifiche può ridurre l'estensione delle procedure di validità necessarie, purché il revisore abbia esaminato l'efficacia operativa dei controlli;
- il processo di predisposizione dell'informativa economico-finanziaria dell'impresa e la natura degli elementi probativi che possono essere raccolti. Per molte imprese l'elaborazione ordinaria delle operazioni comporta una combinazione di passaggi e di procedure sia automatizzate che manuali. Analogamente, l'elaborazione delle scritture contabili e delle rettifiche può richiedere sia procedure e controlli manuali che automatizzati. Quando viene utilizzata la tecnologia informatica nel processo di predisposizione dell'informativa economico-finanziaria le scritture contabili e le rettifiche potrebbero esistere solo in forma elettronica;
- le caratteristiche di scritture contabili e rettifiche false. Scritture contabili e rettifiche non appropriate alle circostanze presentano spesso le medesime caratteristiche, quali, ad esempio, scritture:
 - a) effettuate in contropartita di conti non pertinenti, inusuali o raramente usati;
 - b) effettuate da personale normalmente non addetto a tali funzioni;
 - c) registrate alla fine di un periodo contabile ovvero come scritture di chiusura accompagnate da scarse o del tutto assenti spiegazioni o descrizioni;
 - d) effettuate prima o durante la predisposizione del bilancio, ma in entrambi i casi prive di indicazioni di codifica di conto;
 - e) contenenti importi a cifra tonda o con cifre finali ripetute;

- la natura e la complessità dei conti. Inappropriate registrazioni contabili o rettifiche possono essere effettuate in conti che:
 - a) contengono operazioni complesse o inusuali;
 - b) contengono significative stime e rettifiche di fine periodo;
 - c) si sono rivelati nel passato soggetti ad errori;
 - d) non sono stati riconciliati periodicamente ovvero contengono differenze non riconciliate;
 - e) contengono operazioni infragruppo;
 - f) sono in altro modo collegati ad un rischio identificato di errori significativi dovuti a frodi. Nella revisione di imprese che dispongono di più sedi aziendali o componenti occorre considerare la necessità di selezionare registrazioni contabili da più sedi o componenti;
- scritture contabili o rettifiche diverse da quelle ordinarie o ricorrenti. Le registrazioni contabili diverse da quelle ordinarie possono non essere state sottoposte allo stesso livello di controllo interno delle scritture contabili utilizzate regolarmente per registrare operazioni quali ad esempio le registrazioni delle vendite mensili, degli acquisti e dei pagamenti.

79. Il revisore utilizza il proprio giudizio professionale nel determinare la natura, tempistica ed estensione delle verifiche sulle scritture contabili e sulle rettifiche. Poiché scritture contabili e rettifiche false sono spesso contabilizzate alla fine dell'esercizio, il revisore deve selezionare le scritture contabili e le rettifiche registrate in quel periodo. Tuttavia, poiché errori significativi dovuti a frodi nel bilancio possono verificarsi durante tutto l'esercizio e possono comportare sforzi rilevanti per nascondere il modo in cui la frode è stata perpetrata, il revisore considera se vi sia anche la necessità di verificare le registrazioni contabili e le rettifiche nel corso dell'esercizio.

LE STIME CONTABILI

80. Nella redazione del bilancio, la direzione ha la responsabilità di effettuare numerose valutazioni e assunzioni che riguardano le stime contabili significative ed ha la responsabilità di controllare la ragionevolezza di tali stime su base ricorrente. La falsa informativa economico-finanziaria è spesso realizzata attraverso stime contabili intenzionalmente non corrette. Nell'esame delle stime contabili al fine di individuare eventuali ingerenze che potrebbero determinare errori significativi dovuti a frodi, il revisore deve:

- a) considerare se le differenze tra le stime maggiormente supportate dagli elementi probativi raccolti e quelle effettuate per la redazione del bilancio, anche se singolarmente ragionevoli, indichino una possibile ingerenza da parte della direzione dell'impresa. In questo caso il revisore deve riconsiderare le stime nel loro complesso;

- b) riesaminare i giudizi e le assunzioni della direzione relativi alle stime significative riflesse nel bilancio dell'esercizio precedente. L'obiettivo di tale riesame è quello di determinare se esiste l'indicazione di una possibile ingerenza da parte della direzione e non di mettere in discussione i giudizi formulati dal revisore nell'anno precedente che erano basati sulle informazioni all'epoca disponibili.

81. Se il revisore identifica una possibile ingerenza da parte della direzione nell'effettuare stime contabili, egli deve valutare se le circostanze che hanno portato a tale ingerenza rappresentano un rischio di errori significativi dovuti a frodi.

Il revisore considera se, nell'elaborazione di stime contabili, le iniziative della direzione sembrano indirizzate a sottovalutare o sopravvalutare tutti gli accantonamenti o le riserve nello stesso modo al fine di allineare gli utili di due o più esercizi o al fine di raggiungere un predeterminato livello di redditività con lo scopo di ingannare gli utilizzatori del bilancio influenzando la loro percezione sulla performance e sulla redditività aziendale.

MOTIVAZIONE ECONOMICA DELLE OPERAZIONI SIGNIFICATIVE

82. Il revisore deve comprendere la motivazione economica alla base delle operazioni significative che esulano dall'attività ordinaria dell'impresa, ovvero che per altre circostanze appaiono inusuali in base alla comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, nonché delle altre informazioni acquisite nel corso della revisione.

Lo scopo di tale comprensione è quello di considerare se la motivazione economica sottostante alle operazioni (o la sua eventuale assenza) suggerisce che le operazioni sono state poste in essere per realizzare una falsa informativa economico-finanziaria o per nascondere appropriazioni illecite di beni e attività dell'impresa.

Ai fini di tale comprensione il revisore considera:

- se la struttura di tali operazioni appare eccessivamente complessa (ad esempio quando l'operazione coinvolge molteplici imprese incluse nell'area di consolidamento di un gruppo o numerosi soggetti terzi non correlati);
- se la direzione ha discusso la natura ed i relativi criteri di contabilizzazione di tali operazioni con i responsabili dell'attività di governance dell'impresa e se esiste adeguata documentazione al riguardo;
- se la direzione attribuisca maggiore importanza alla necessità di un particolare trattamento contabile piuttosto che alle motivazioni economiche dell'operazione;
- se le operazioni che coinvolgono parti correlate non consolidate, ivi incluse eventuali imprese con scopi speciali, siano state adeguatamente esaminate ed approvate dai responsabili delle attività di governance dell'impresa;
- se le operazioni coinvolgano parti correlate in precedenza non identificate come tali ovvero parti che non hanno la solidità o la forza economica necessaria per sostenere l'operazione senza l'assistenza dell'impresa sottoposta a revisione.

LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PROBATIVI

83. Come richiesto dal documento n. 330 il revisore, sulla base delle procedure di revisione condotte e degli elementi probativi raccolti, considera se la valutazione dei

rischi di errori significativi a livello di asserzioni rimanga appropriata. Questa valutazione, che è fondamentalmente di natura qualitativa e si basa sul giudizio del revisore, può fornire ulteriori indicazioni sui rischi di errori significativi dovuti a frodi e sulla eventuale necessità di effettuare ulteriori o differenti procedure di revisione. Nell'ambito di tale valutazione, il revisore considera se vi sia stato un livello di comunicazioni appropriato con gli altri membri del team di revisione durante lo svolgimento del lavoro in merito alle informazioni o alle circostanze indicative dei rischi di errori significativi dovuti a frodi.

84. La revisione del bilancio è un processo cumulativo ed iterativo. Mentre il revisore svolge le procedure di revisione pianificate, può venire a conoscenza di informazioni che differiscono significativamente da quelle su cui la valutazione del rischio di errori significativi dovuti a frodi era basata. Ad esempio il revisore può venire a conoscenza di incoerenze nelle registrazioni contabili o di elementi probativi contraddittori o mancanti. Inoltre i rapporti tra il revisore e la direzione possono divenire problematici o inusuali. L'Appendice 3 contiene esempi di circostanze che possono indicare la possibile esistenza di frodi.
85. Il revisore deve considerare se le procedure di analisi comparativa, che vengono svolte alla fine o in prossimità della conclusione del lavoro di revisione mettono in evidenza un rischio, in precedenza non identificato, di errori significativi dovuti a frodi. Mediante tali procedure, infatti, il revisore perviene ad una conclusione generale sulla coerenza del bilancio nel suo complesso con la comprensione dallo stesso acquisita sulla attività dell'impresa.
Per l'identificazione delle tendenze e relazioni che sono in grado di mettere in evidenza un rischio di errori significativi dovuti a frodi il revisore esercita il proprio giudizio professionale.
Assumono particolare rilevanza relazioni inusuali che interessano ricavi o proventi di fine esercizio. Tali potrebbero essere, per esempio, proventi inusualmente rilevanti contabilizzati nelle ultime settimane dell'esercizio, operazioni inusuali oppure proventi non coerenti con il normale andamento dei flussi di cassa operativi.
86. Quando il revisore identifica un errore, deve considerare se sia indicativo di una frode e, in tal caso, deve considerarne gli effetti in relazione ad altri aspetti della revisione, ed in particolare, sull'attendibilità delle attestazioni della direzione.
87. Il revisore non può assumere che un caso di frode sia un evento isolato. Il revisore considera inoltre se gli errori identificati possano risultare indicativi di un rischio più elevato di errori significativi dovuti a frodi presso una specifica sede aziendale. Ad esempio, la presenza di numerosi errori relativi ad una particolare sede, anche se nel complesso non rilevanti, può essere indicativa di un rischio di errori significativi dovuti a frodi.
88. Nel caso in cui il revisore ritenga che un errore sia, o possa essere, il risultato di una frode, ma il suo effetto non è significativo rispetto al bilancio nel suo complesso, egli ne deve valutare le implicazioni con particolare riferimento a quelle relative alla posizione ricoperta nella struttura organizzativa dai soggetti coinvolti.

Ad esempio, una frode che comporta la appropriazione illecita di contanti da un piccolo fondo cassa sarebbe normalmente poco importante per il revisore nella valutazione dei rischi di errori significativi dovuti a frodi, ciò in quanto le modalità di gestione del fondo e la sua entità tendono a circoscrivere l'ammontare della perdita potenziale, e la custodia di tali fondi è normalmente affidata ad un dipendente non appartenente alla direzione. Di contro, se la vicenda coinvolge la direzione di livello più elevato, anche se l'ammontare sottratto non risulta di per sé significativo rispetto al bilancio, può essere indicativa di un problema più pervasivo riguardante ad esempio l'integrità della direzione.

In tali circostanze il revisore deve riconsiderare la valutazione dei rischi di errori significativi dovuti a frodi ed il conseguente effetto sulla natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati. Il revisore, inoltre, riconsidera l'attendibilità degli elementi probativi precedentemente raccolti poiché potrebbero sorgere dubbi sia sulla completezza e sulla veridicità delle attestazioni ricevute sia sull'autenticità delle scritture contabili e della documentazione. Nel riconsiderare l'attendibilità delle evidenze acquisite, il revisore deve valutare anche la possibilità di collusione tra dipendenti, direzione e soggetti terzi.

89. Quando il revisore conferma che, o è impossibilitato a concludere se, il bilancio contiene errori significativi dovuti a frodi, deve considerarne gli effetti sulla revisione. Il documento n. 320 "Il concetto di significatività nella revisione" e le regole in materia di redazione della relazione di revisione forniscono linee guida per valutare e gestire gli errori ed il relativo effetto sulla relazione del revisore.

LE ATTESTAZIONI DELLA DIREZIONE

90. Il revisore deve ottenere dalla direzione attestazioni scritte nelle quali la stessa:
- a) riconosce la propria responsabilità per la configurazione e la messa in atto dei controlli interni al fine di prevenire ed individuare le frodi;
 - b) ha comunicato al revisore il risultato della propria valutazione del rischio che il bilancio possa contenere errori significativi dovuti a frodi;
 - c) ha comunicato al revisore quanto a sua conoscenza relativamente a frodi o sospetti di frodi che possano riguardare l'impresa e che coinvolgano:
 - la direzione;
 - dipendenti con ruoli significativi nell'ambito del controllo interno;
 - altri soggetti, nel caso in cui la frode possa avere un impatto significativo sul bilancio;
 - d) ha comunicato al revisore quanto a sua conoscenza in merito ad eventuali segnalazioni di frode o sospetti di frode che possono aver effetto sul bilancio dell'impresa pervenute da dipendenti, ex dipendenti, analisti, autorità di vigilanza o da altri soggetti.

91. Il documento n. 580 "*Le Attestazioni della Direzione*" fornisce una guida in merito all'acquisizione di adeguate attestazioni dalla direzione nel corso della revisione.

In aggiunta al riconoscimento della propria responsabilità per la redazione del bilancio è importante che, indipendentemente dalla dimensione dell'impresa, la direzione riconosca la propria responsabilità per la configurazione e messa in atto del controllo interno al fine di prevenire ed individuare le frodi.

92. A causa della natura delle frodi e delle difficoltà che il revisore incontra nell'individuazione di errori significativi nei bilanci dovuti a frodi, è importante che egli ottenga un'attestazione scritta da parte della direzione nella quale la stessa confermi di aver comunicato al revisore i risultati della propria valutazione del rischio che il bilancio possa contenere errori significativi dovuti a frodi nonché quanto a sua conoscenza in relazione a frodi effettive, sospette o segnalate relative all'impresa

LE COMUNICAZIONI CON LA DIREZIONE E CON I RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE

93. Se il revisore ha individuato una frode o ha ottenuto informazioni che indicano la possibile esistenza di una frode, ne deve informare tempestivamente la direzione ad un livello di responsabilità appropriato.

94. Quando il revisore ha acquisito elementi probativi circa l'effettiva o la possibile esistenza di una frode, è importante che tali elementi siano portati tempestivamente all'attenzione del livello di direzione appropriato, anche nei casi in cui la vicenda possa essere considerata priva di conseguenze significative (ad esempio nel caso di un ammanco di scarso rilievo imputabile ad un dipendente di basso livello gerarchico). L'individuazione del livello appropriato di direzione attiene al giudizio professionale del revisore ed è influenzata da fattori quali la probabilità di collusione all'interno dell'impresa o la natura e l'entità della frode sospetta. Normalmente si considera appropriato il livello di direzione che sia almeno un grado al di sopra dei soggetti che sembrano coinvolti nella frode sospetta.

95. Qualora il revisore abbia identificato una frode che coinvolge:
- a) la direzione;
 - b) dipendenti con ruoli significativi nell'ambito del controllo interno;
 - c) altri soggetti nel caso in cui la frode dia luogo ad un errore significativo in bilancio, ne deve informare tempestivamente i responsabili delle attività di governance.

96. Le comunicazioni del revisore con i responsabili delle attività di governance possono avvenire in forma orale o in forma scritta.

Il documento n. 260 "*Comunicazione di fatti e circostanze attinenti la revisione ai responsabili delle attività di governance*" individua gli elementi che il revisore considera al fine di determinare la forma di comunicazione appropriata.

Per la loro natura e delicatezza, il revisore comunica tempestivamente le frodi che coinvolgono livelli elevati della direzione o che determinano un errore significativo nel bilancio, valutando se sia a tal fine necessario presentare tale comunicazione anche in forma scritta.

Se il revisore sospetta frodi che coinvolgono la direzione deve comunicare i propri sospetti ai responsabili delle attività di governance e deve discutere con loro la natura,

la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione necessarie a completare il lavoro.

97. Se sussistono dubbi circa l'integrità e l'onestà della direzione o dei responsabili delle attività di governance, il revisore valuta se richiedere un parere legale che lo assista nella definizione delle iniziative più appropriate.
98. All'inizio del lavoro il revisore definisce con i responsabili delle attività di governance la natura e l'estensione delle comunicazioni relative alle frodi di cui il revisore venga a conoscenza, perpetrate da personale non appartenente alla direzione che non comportano a errori significativi.
99. Il revisore deve informare tempestivamente i responsabili delle attività di governance e la direzione al livello appropriato di responsabilità delle eventuali debolezze significative, che possono essere giunte alla sua attenzione, nella configurazione o nella messa in atto del controllo interno finalizzato alla prevenzione e all'individuazione delle frodi.
100. Se il revisore identifica un rischio di errori significativi nel bilancio dovuti a frodi, per il quali la direzione non ha effettuato controlli, o il cui controllo risulta inadeguato ovvero infine se, a giudizio del revisore stesso, esiste una significativa debolezza nel processo di valutazione del rischio da parte della direzione, egli include tali carenze del controllo interno nella comunicazione di fatti e circostanze attinenti la revisione di interesse per lo svolgimento delle attività di governance. A tale scopo si veda il documento n. 260.
101. Il revisore deve considerare se esistano altri aspetti collegati alle frodi da discutere con i responsabili delle attività di governance³. Tali aspetti possono includere, ad esempio:
- preoccupazioni sulla natura, sull'estensione e sulla frequenza della valutazione da parte della direzione dei controlli posti in essere per la prevenzione e la rilevazione di frodi nonché del rischio che il bilancio possa risultare non corretto;
 - mancanza di risposte appropriate della direzione alle debolezze significative individuate del controllo interno;
 - mancanza di risposte appropriate della direzione ad una frode individuata;
 - la valutazione del revisore dell'ambiente di controllo, inclusi gli aspetti connessi alla competenza e all'integrità della direzione;
 - azioni da parte della direzione che possono indicare una falsa informativa economico-finanziaria, quali ad esempio la scelta e l'applicazione di principi contabili che possono evidenziare il tentativo della direzione di manipolare i risultati d'esercizio al fine di trarre in inganno gli utilizzatori del bilancio influenzando la loro percezione della performance e della redditività dell'impresa;
 - preoccupazioni sull'adeguatezza e completezza delle autorizzazioni ad operazioni che sembrano estranee alla attività ordinaria dell'impresa.

³ Per questi aspetti si veda il documento n. 260, par. 11-12.

LE COMUNICAZIONI CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA

102. L'obbligo professionale di mantenere la riservatezza sulle informazioni raccolte relative al cliente può impedire al revisore di comunicare l'esistenza di frodi a soggetti terzi rispetto alla società cliente.

Il revisore valuta se richiedere un parere legale per decidere il comportamento appropriato in tali circostanze. Il revisore deve tener conto delle leggi e dei regolamenti che lo obbligano ad effettuare comunicazioni alle autorità di vigilanza.

IMPOSSIBILITÀ PER IL REVISORE DI PORTARE A COMPIMENTO L'INCARICO

103. Il revisore può considerare di recedere dall'incarico nel caso in cui, a seguito della rilevazione di un errore derivante da una frode effettiva o sospetta, ritenga di trovarsi in un contesto tale da mettere in discussione la continuazione dell'incarico medesimo. Tale situazione può verificarsi, ad esempio, qualora il revisore abbia forti dubbi circa l'integrità della direzione e dei responsabili delle attività di governance e sull'attendibilità delle attestazioni da questi rilasciate.

In tal caso il revisore deve valutare la compatibilità dell'eventuale recesso con il quadro normativo e regolamentare applicabile allo specifico incarico.

Nel valutare l'opportunità di recedere dall'incarico, il revisore deve considerare le responsabilità legali e professionali applicabili nella fattispecie, ed in particolare:

- esaminare con il livello di direzione appropriato e con i responsabili dell'attività di governance il proprio recesso e le ragioni che ne stanno alla base;
- considerare se esista l'obbligo legale o professionale di comunicare alle persone o agli organi che hanno conferito l'incarico, ovvero all'autorità di vigilanza competente, il proprio recesso e le relative motivazioni.

A tal fine il revisore valuta se richiedere un parere legale per definire il comportamento appropriato nelle circostanze.

LA DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO

104. La documentazione sulla comprensione da parte del revisore dell'impresa e del contesto in cui opera e sulla valutazione dei rischi di errori significativi, richiesta dal paragrafo 122 del documento n. 315 deve comprendere:

- a) le decisioni significative assunte nel corso della discussione tra i membri del team di revisione riguardo alla possibilità di errori significativi nel bilancio dovuti a frodi;
- b) i rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi a livello di bilancio e a livello di asserzioni.

105. La documentazione delle risposte del revisore alla valutazione dei rischi di errori significativi richiesta dal paragrafo 73 del documento n. 330 deve comprendere:

- a) le risposte generali di revisione alla valutazione dei rischi di errori significativi dovuti a frodi a livello di bilancio e la natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione, nonché il legame tra tali procedure e i rischi valutati di errori significativi dovuti a frodi a livello di asserzioni;
 - b) i risultati delle procedure di revisione, incluse quelle definite in risposta al rischio di forzatura dei controlli da parte della direzione.
106. Il revisore deve documentare le comunicazioni riguardanti le frodi effettuate alla direzione, ai responsabili dell'attività di governance, alle autorità vigilanza e ad altri soggetti.
107. Se il revisore ha concluso che non è applicabile, nelle specifiche circostanze dell'incarico, la presunzione che vi sia un rischio di errori significativi dovuti a frodi correlato alla rilevazione dei ricavi deve documentare le motivazioni alla base di tale conclusione.
108. L'estensione con cui tali aspetti sono documentati dipende dal giudizio professionale del revisore.

APPENDICE 1

Esempi di fattori di rischio di frodi

I fattori di rischio di frode indicati nella presente appendice sono esempi di quei fattori di rischio in cui il revisore può tipicamente imbattersi nell'ambito di un'ampia gamma di situazioni. Sono separatamente presentati gli esempi concernenti i due tipi di frode rilevanti per il revisore: la falsa informativa economico-finanziaria e le appropriazioni illecite di beni ed attività dell'impresa. Per ciascuno di questi tipi di frode, i fattori di rischio sono ulteriormente suddivisi sulla base di tre condizioni generalmente presenti quando si riscontrano errori significativi dovuti a frodi:

- a) incentivi/pressioni;
- b) occasioni;
- c) inclinazioni/giustificazioni.

Anche se i fattori di rischio qui descritti illustrano una larga casistica di situazioni che possono essere riscontrate dal revisore, essi rappresentano solo esempi e, quindi, il revisore può identificarne di ulteriori o differenti. Non tutti gli esempi qui descritti sono rilevanti in tutte le circostanze e alcuni di essi possono assumere maggiore o minore valenza in imprese di diverse dimensioni o con differenti caratteristiche della struttura proprietaria, o a causa di altre caratteristiche o circostanze. Inoltre, l'ordine secondo il quale gli esempi dei fattori di rischio sono presentati non intende rifletterne la relativa importanza o frequenza.

I fattori di rischio connessi ad errori derivanti da una falsa informativa economico-finanziaria

I seguenti sono esempi di fattori di rischio connessi ad errori derivanti da una falsa informativa economico-finanziaria.

Incentivi/Pressioni

1. La stabilità o la redditività economico-finanziaria sono minacciate da condizioni economiche, di settore o da condizioni operative dell'impresa quali, ad esempio:
 - forte concorrenza o saturazione del mercato accompagnate dalla riduzione dei margini;
 - grande vulnerabilità ai rapidi cambiamenti, quali quelli connessi alla tecnologia, all'obsolescenza dei prodotti e ai tassi d'interesse;
 - significativa riduzione della domanda e crescenti insuccessi commerciali nel settore in cui l'impresa opera o nell'intero sistema economico;
 - margini operativi in perdita che comportano una minaccia di fallimento, liquidazione o acquisizione ostile imminente;
 - ricorrenti flussi di cassa operativi negativi o incapacità di tale gestione di generare flussi positivi, mentre si segnalano utili o utili in crescita;
 - rapida crescita o redditività insolita specialmente se confrontata con quella di altre società operanti nello stesso settore;
 - introduzione di nuovi obblighi contabili, societari o di altra natura.

2. Eccessive pressioni sulla direzione per il raggiungimento degli obiettivi e delle aspettative di terzi, sussistono a causa di:
 - attese sulla redditività o sugli andamenti da parte di analisti, investitori istituzionali, creditori importanti ovvero altri soggetti terzi (in particolare le attese che appaiono eccessivamente aggressive o irrealistiche), comprese le aspettative create dalla direzione stessa per mezzo, ad esempio, di comunicati stampa o anticipazioni sui bilanci eccessivamente ottimistici;
 - necessità di trovare nuovi finanziamenti o capitali per mantenere la competitività, incluso il finanziamento di consistenti spese di ricerca e sviluppo o di nuovi investimenti;
 - difficoltà nel rispettare i requisiti di quotazione su mercati regolamentati, le scadenze dei debiti o altri vincoli imposti dai contratti di finanziamento;
 - effetti negativi, percepiti o reali, derivanti dalla presentazione di risultati economico-finanziari modesti, per operazioni rilevanti in corso quali aggregazioni aziendali o aggiudicazioni di contratti.
3. Le informazioni disponibili indicano che la posizione finanziaria personale della direzione e dei responsabili dell'attività di governance è minacciata dalla performance economico-finanziaria dell'impresa in quanto:
 - sussiste un loro significativo interesse economico nell'impresa;
 - una parte considerevole dei loro compensi (per esempio, bonus, stock options, partecipazione agli utili) è strettamente correlata al raggiungimento di obiettivi aggressivi di capitalizzazione di borsa, di risultati operativi, di posizione finanziaria o di flussi finanziari⁴;
 - esistono garanzie personali a fronte dei debiti dell'impresa.
4. Si riscontra un'eccessiva pressione sulla direzione o sul personale con funzioni operative per il raggiungimento di obiettivi economico-finanziari stabiliti dai responsabili dell'attività di governance, fra cui obiettivi incentivati di vendite e di redditività.

Occasioni

1. La natura del settore o dell'operatività dall'impresa crea occasioni per una falsa informativa economico-finanziaria.
Ciò può derivare da:
 - rilevanti operazioni con parti correlate non rientranti nella attività ordinaria dell'impresa, oppure con imprese correlate non sottoposte a revisione contabile o revisionate da un altro revisore;
 - una posizione economico-finanziaria molto forte o la possibilità di dominare un settore che consenta all'impresa di dettare termini e condizioni ai fornitori o ai clienti che può dar luogo a operazioni scorrette o a condizioni non di mercato;

⁴ I piani di incentivo della direzione possono essere subordinati al raggiungimento di obiettivi connessi solo a certi conti o attività dell'impresa, anche se i relativi conti e attività potrebbero non essere significativi per l'impresa nel suo complesso.

- attività, passività, ricavi e costi basati su stime significative che implicano valutazioni soggettive o incertezze che sono difficili da supportare;
 - operazioni inusuali, rilevanti o molto complesse, specialmente quelle effettuate in prossimità della fine dell'esercizio che comportano dubbi riguardo al principio della sostanza sulla forma;
 - operazioni rilevanti svolte da o con soggetti esteri domiciliati in giurisdizioni con differente ambiente economico e culturale;
 - utilizzo di intermediari in situazioni dove non appaiono chiari i motivi economici del loro coinvolgimento;
 - significativi conti bancari, società controllate o filiali in paradisi fiscali senza chiare motivazioni economiche.
2. Vi è un'inefficace supervisione della direzione a causa:
- del ruolo dominante sulla direzione da parte di un singolo individuo o di un piccolo gruppo, in assenza di controlli che compensino tale situazione (non si considera qui il caso dell'impresa diretta dal proprietario);
 - della inefficace supervisione, da parte dei responsabili dell'attività di governance sul processo di predisposizione dell'informativa economico-finanziaria e sul controllo interno.
3. Vi è una struttura organizzativa è complessa o instabile, come si evidenzia in presenza di:
- difficoltà nell'identificazione dei soggetti che controllano l'impresa;
 - una struttura organizzativa eccessivamente complessa che comporta la presenza di strutture societarie o linee direzionali di autorità insolite;
 - un'elevata rotazione dei componenti più anziani della direzione, del responsabile degli affari legali e dei responsabili dell'attività di governance.
4. Gli elementi del controllo interno sono carenti a causa:
- di un inadeguato monitoraggio dei controlli, compresi quelli automatizzati e quelli sulla predisposizione delle situazioni contabili infrannuali (nei casi in cui si richiede la pubblicazione di tali informazioni);
 - di alti tassi di rotazione del personale o dell'utilizzo di personale poco capace in contabilità, nella revisione interna o nei sistemi informativi;
 - dell'utilizzo di sistemi informativi e contabili inefficaci, fra cui situazioni che comportino significative debolezze nel controllo interno.

Inclinazioni/Giustificazioni

- Inefficace comunicazione, attuazione, sostegno o verifica del rispetto di valori e di principi etici da parte della direzione o comunicazione di valori o principi etici inadeguati;
- eccessiva partecipazione o coinvolgimento di componenti della direzione, di estrazione non finanziario/ contabile, nella scelta delle politiche contabili o nella definizione di stime contabili rilevanti;
- la conoscenza di precedenti violazioni di leggi in tema di mercato dei capitali o di altre leggi o regolamenti oppure di cause contro la società, contro i vertici della

- direzione o contro i responsabili dell'attività di governance in cui viene denunciata l'esistenza di frodi e la violazione di leggi e regolamenti;
- un eccessivo interesse da parte della direzione nel mantenimento o nell'aumento del prezzo delle azioni dell'impresa o degli andamenti della redditività;
 - l'abitudine della direzione ad impegnarsi con analisti, creditori e altri terzi al raggiungimento di previsioni aggressive e non realistiche;
 - il mancato intervento della direzione per il tempestivo superamento delle debolezze identificate nel controllo interno;
 - l'interesse da parte della direzione all'uso, giustificato da ragioni fiscali, di mezzi impropri volti alla minimizzazione degli utili di bilancio;
 - un basso livello morale dei vertici della direzione;
 - confusione, da parte del proprietario amministratore, delle operazioni personali con quelle dell'impresa;
 - liti tra i soci di una impresa ad azionariato ristretto;
 - ripetuti tentativi della direzione di giustificare contabilizzazioni residuali o inappropriate sulla base della loro scarsa significatività;
 - i rapporti difficili tra la direzione ed il revisore attuale o il precedente revisore, come e' evidenziato dalle seguenti circostanze:
 - frequenti contrasti con l'attuale o il precedente revisore su aspetti connessi alla contabilità, alla revisione ed al bilancio;
 - irragionevoli pretese nei riguardi del revisore, come nel caso di irragionevoli scadenze per il completamento del lavoro di revisione o per l'emissione della relazione;
 - restrizioni formali o informali imposte al revisore che non correttamente ne limitano la possibilità di entrare in contatto con persone o accedere ad informazioni, ovvero la possibilità di comunicare efficacemente con i responsabili dell'attività di governance;
 - comportamenti prepotenti della direzione nelle comunicazioni con il revisore, in particolare con tentativi di influenzarne l'ampiezza del lavoro o la scelta o il mantenimento del personale assegnato o consultato per la gestione della revisione.

Fattori di rischio che emergono da errori dovuti ad appropriazioni illecite di beni ed attività dell'impresa

I fattori di rischio connessi ad errori che emergono da appropriazioni illecite di beni ed attività dell'impresa sono anch'essi classificati in funzione delle condizioni che generalmente sussistono nei casi di frode:

- a) incentivi/pressioni;
- b) occasioni;
- c) inclinazioni/giustificazioni.

Alcuni dei fattori di rischio connessi agli errori che derivano da una falsa informativa economico-finanziaria possono essere presenti anche quando gli errori derivano da appropriazioni illecite.

Ad esempio, l'inefficace controllo da parte della direzione e la debolezza del controllo interno possono essere presenti sia nel caso di errori dovuti ad una falsa informativa economico-finanziaria che ad un'appropriazione illecita. I seguenti sono esempi di fattori di rischio connessi ad errori che derivano da un'appropriazione illecita di beni ed attività dell'impresa.

Incentivi/Pressioni

1. Debiti personali possono creare pressioni sui componenti della direzione o sui dipendenti che hanno accesso alla gestione delle disponibilità finanziarie e ad altre attività suscettibili di furto, spingendoli a commettere un'appropriazione illecita.
2. Una situazione conflittuale tra l'impresa ed i dipendenti che hanno accesso alle disponibilità finanziarie o ad altre attività suscettibili di furto, può motivare gli stessi ad appropriarsi illecitamente di questi beni ed attività. Esempi di situazioni conflittuali potrebbero riferirsi a:
 - la conoscenza o l'anticipazione di piani futuri di riduzione del personale;
 - la conoscenza o l'anticipazione di modifiche al sistema retributivo del personale o ai suoi piani di incentivazione;
 - promozioni, remunerazioni o altri riconoscimenti considerati non in linea con le aspettative.

Opportunità

1. Talune caratteristiche o circostanze possono aumentare la possibilità di appropriazione illecita dei beni.
Ad esempio le occasioni di appropriazione illecita aumentano in presenza dei seguenti fattori:
 - l'esistenza o la gestione di rilevanti disponibilità liquide;
 - la presenza di articoli di magazzino di dimensioni ridotte, di rilevante valore unitario, oppure facilmente rivendibili;
 - l'esistenza di beni facilmente convertibili come titoli al portatore, diamanti o computer chip;
 - immobilizzazioni materiali che siano di ridotte dimensioni, commerciabili, ovvero per i quali non sia possibile accertare la proprietà.
2. L'inadeguatezza del controllo interno sui beni può aumentare la possibilità di appropriazione illecita dei medesimi.
Ad esempio l'appropriazione illecita di taluni beni ed attività può verificarsi in presenza delle seguenti situazioni:
 - inadeguatezza nella divisione delle funzioni o nei controlli indipendenti;
 - inadeguata supervisione sulle spese dei vertici della direzione, come viaggi ed altri rimborsi a piè di lista;

- inadeguata supervisione da parte della direzione sui dipendenti responsabili dei beni, ad esempio, inadeguata supervisione e controllo delle unità periferiche;
- inadeguata selezione del personale che ha accesso ai beni;
- inadeguata tenuta delle registrazioni contabili relative alle attività e beni aziendali;
- inadeguato sistema di autorizzazione ed approvazione delle operazioni (ad esempio, degli acquisti);
- inadeguato controllo fisico su: cassa, titoli, magazzino ed immobilizzazioni materiali;
- mancanza di una completa e tempestiva riconciliazione dei beni con le risultanze contabili;
- mancanza di una tempestiva ed accurata documentazione a supporto di operazioni quali, ad esempio, le note di credito per le merci rese;
- mancato obbligo di godere delle ferie per il personale con funzioni di controllo chiave;
- inadeguata comprensione, da parte della direzione, del sistema informativo, che potrebbe consentire al personale addetto ai sistemi informatici di perpetrare frodi;
- inadeguati controlli sull'accesso alle scritture generate automaticamente dal sistema, ivi inclusi i controlli e l'esame delle liste degli accessi al sistema.

Inclinazioni/Giustificazioni

- Disinteresse per la necessità di monitorare o di ridurre i rischi connessi alle appropriazioni illecite di beni ed attività dell'impresa;
- disinteresse per il controllo interno sulla appropriazione illecita di beni ed attività attuata forzando i controlli esistenti, o non correggendo le carenze conosciute del controllo interno;
- comportamento che manifesta una forma di mancato apprezzamento o di insoddisfazione nei confronti dell'impresa o del trattamento da questa riservato ai suoi dipendenti;
- cambiamenti nel comportamento o nello stile di vita che possono segnalare che dei beni e delle attività dell'impresa sono stati oggetto di appropriazione illecita;
- tolleranza di piccoli furti.

APPENDICE 2

Esempi di possibili procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frodi

Di seguito vengono presentati esempi di possibili procedure di revisione da adottare in risposta ai rischi identificati e valutati di errori significativi dovuti a frode, sia nel caso di falsa informativa economico-finanziaria, sia nel caso di appropriazioni illecite di beni ed attività dell'impresa.

Sebbene tali procedure illustrano una larga casistica di situazioni, esse costituiscono solo esempi e quindi possono non risultare le più idonee o necessarie in tutte le circostanze. Inoltre, l'ordine secondo il quale esse vengono presentate, non intende riflettere la loro relativa importanza.

Considerazioni a livello di asserzioni di bilancio

Le specifiche risposte di revisione alla valutazione effettuata dal revisore dei rischi di errori significativi dovuti a frode variano in base ai tipi e alle combinazioni dei fattori di rischio di frode, o delle condizioni identificate, ed in base ai saldi contabili, alle classi di operazioni ed alle asserzioni che tali fattori di rischio possono influenzare.

I seguenti esempi rappresentano specifiche procedure di revisione in risposta ai rischi di frode:

- visitare sedi aziendali o svolgere specifiche verifiche a sorpresa o senza preavviso. Ad esempio assistere all'inventario in sedi dell'impresa per le quali non era stata preannunciata la partecipazione del revisore, ovvero effettuando controlli di cassa a sorpresa;
- richiedere che la conta fisica delle rimanenze avvenga alla fine dell'esercizio, o ad una data prossima alla fine dell'esercizio per minimizzare il rischio di manipolazione dei dati tra la data della conta e la chiusura dell'esercizio;
- modificare l'approccio di revisione nel periodo corrente. Ad esempio: in aggiunta alla richiesta scritta di conferma, contattare verbalmente i principali clienti e fornitori; trasmettere le richieste scritte di conferma direttamente ad una specifica persona all'interno dell'organizzazione o cercare molteplici e differenti informazioni;
- eseguire una verifica approfondita delle scritture di rettifica trimestrali o di fine esercizio ed esaminare con attenzione quelle che appaiono insolite per la loro natura o per il loro ammontare;
- per le operazioni significative ed inusuali, con particolare riferimento a quelle contabilizzate in prossimità della fine dell'esercizio, esaminare con attenzione se la controparte sia una parte correlata e la provenienza delle risorse finanziarie utilizzate per tali operazioni;
- svolgere procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità esaminando dati disaggregati. Ad esempio, confrontare le vendite e il costo del venduto per sedi aziendali, per linee di prodotto o per mesi con le previsioni elaborate dal revisore;
- richiedere informazioni al personale delle aree nelle quali siano stati identificati rischi di errori significativi dovuti a frode, al fine di acquisire la loro specifica

conoscenza circa i rischi stessi e se, o in che modo, i controlli costituiscano una risposta efficace;

- nel caso in cui altri revisori indipendenti siano incaricati della revisione del bilancio di una o più imprese controllate, divisioni o filiali, discutere con loro l'ampiezza della revisione da svolgere in risposta ai rischi di errori significativi dovuti a frodi che derivino da operazioni o da rapporti fra tali componenti (si veda il documento n. 600);
- se il lavoro di un esperto assume particolare rilievo in relazione a una voce di bilancio per la quale il rischio di errori significativi dovuti a frode è elevato, svolgere ulteriori procedure su alcune o tutte le assunzioni usate dall'esperto, sui suoi metodi e sui risultati ottenuti per accertare che detti risultati non siano irragionevoli, oppure rivolgersi ad un altro esperto per tale fine;
- svolgere procedure di revisione per analizzare determinati saldi di apertura di bilanci precedentemente revisionati, al fine di valutare come si sono risolti alcuni aspetti che avevano richiesto stime contabili o altre valutazioni quale, ad esempio, la stima dei resi dalla clientela;
- svolgere procedure di revisione sulle riconciliazioni contabili o su altre riconciliazioni effettuate dall'impresa, includendo anche le riconciliazioni svolte in periodi infrannuali;
- svolgere procedure di revisione basate su tecniche computerizzate, come, ad esempio, l'estrazione di dati con l'obiettivo di individuare anomalie in una popolazione;
- verificare l'integrità delle scritture contabili e delle operazioni generate dal sistema computerizzato;
- cercare ulteriori elementi probativi da fonti esterne all'impresa soggetta a revisione.

Specifiche procedure in risposta a errori derivanti da una falsa informativa economico-finanziaria

Gli esempi che seguono rappresentano possibili procedure di revisione da utilizzare in risposta alla valutazione di un rischio di errori significativi dovuti ad una falsa informativa economico-finanziaria:

La rilevazione dei ricavi

- Con riferimento ai ricavi, svolgere procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità esaminando dati disaggregati. Ad esempio confrontare le vendite per mese, per linee di prodotto o per settori di attività relative all'esercizio in corso con dati omogenei relativi a periodi precedenti. L'utilizzo di procedure di revisione basate su tecniche computerizzate può risultare utile per identificare operazioni o relazioni inusuali o inattese;
- ottenere dai clienti conferma diretta di determinate rilevanti condizioni contrattuali, dell'insussistenza di accordi "a latere", in quanto la contabilizzazione appropriata è spesso influenzata da queste condizioni o accordi e il motivo degli sconti, o il periodo cui essi si riferiscono, sono spesso scarsamente documentati. Ad esempio i criteri di accettazione, i termini di consegna e di pagamento, l'assenza di obblighi

futuri o continuativi del venditore, il diritto di reso delle merci, le quantità garantite di rivendita, nonché le regole di annullamento e di rimborso sono spesso rilevanti in queste circostanze;

- richiedere informazioni al personale dell'impresa addetto alle attività di commercializzazione e di vendita, o all'ufficio legale interno, circa le operazioni di vendita e le spedizioni effettuate in prossimità della fine dell'esercizio e sulla loro conoscenza di eventuali condizioni e clausole inusuali connesse a tali operazioni;
- presenziare fisicamente in una o più sedi alla fine dell'esercizio per osservare le merci in corso di spedizione o pronte per esserlo (ovvero i resi in attesa di elaborazione), e svolgere altre appropriate procedure sulla competenza economica delle vendite e delle rimanenze,
- nel caso in cui le operazioni di vendita sono rilevate, elaborate e registrate elettronicamente, verificare i controlli per determinare se essi forniscono una sicurezza che le vendite contabilizzate siano effettivamente avvenute e siano state correttamente registrate.

Rimanenze di magazzino

- Esaminare la contabilità di magazzino per identificare sedi o voci che richiedono una particolare attenzione durante la rilevazione fisica o successivamente ad essa;
- assistere, senza preavviso, all'inventario in alcune sedi, ovvero assistere alle conte inventariali contemporaneamente in tutte le sedi aziendali.
- assistere alle conte inventariali alla fine o in prossimità della fine dell'esercizio per ridurre il rischio di inappropriate manipolazioni tra la conta e la fine del periodo;
- svolgere procedure di revisione aggiuntive mentre si assiste all'inventario, quali ad esempio un esame più rigoroso: dei contenuti dei cartoni delle merci imballate; del modo in cui le merci sono accatastate (che non vi siano vuoti all'interno) o etichettate e della qualità delle sostanze liquide quali profumi o prodotti chimici (cioè purezza, qualità o concentrazione). L'uso di un esperto, in tali casi, può essere utile;
- confrontare le quantità dell'esercizio corrente con quelle di esercizi precedenti, suddividendole in classi o categorie di rimanenze, per sede o altri criteri ovvero confrontando le quantità fisiche rilevate con la contabilità di magazzino;
- utilizzare procedure di revisione basate su tecniche computerizzate per svolgere ulteriori controlli sulla compilazione delle liste inventariali – ad esempio, ordinandole per cartellini di conta o codici di magazzino, al fine di esaminare la possibilità di omissioni o duplicazioni.

Stime della direzione

- Ricorrere ad un esperto per ottenere una stima indipendente da confrontare con quella fornita dalla direzione;
- ampliare le indagini a soggetti che non fanno parte della direzione e del settore contabile per acquisire conferma circa la capacità e le intenzioni della direzione nell'attuare i piani considerati ai fini della elaborazione delle stime.

Specifiche procedure in risposta a errori dovuti ad appropriazioni illecite di beni o attività dell'impresa

La variabilità delle circostanze richiede necessariamente risposte variabili. Normalmente, le risposte di revisione al rischio di errori significativi derivanti da frode connessa ad appropriazioni illecite di beni ed attività saranno focalizzate su taluni saldi contabili o categorie di operazioni. Anche se alcune delle procedure indicate nelle due precedenti categorie possono essere applicate in queste circostanze, l'ampiezza del lavoro di revisione deve essere connessa alle informazioni specifiche concernenti il rischio identificato di appropriazioni illecite.

Esempi di procedure di revisione in risposta alla valutazione di rischi di errori significativi dovuti ad appropriazioni illecite di beni aziendali sono:

- conta di cassa e di titoli alla fine dell'esercizio o in prossima della stessa;
- richiesta ai clienti di una conferma diretta circa i movimenti del conto (comprese le informazioni sugli effetti e sui resi e sulle date nelle quali sono stati effettuati i pagamenti) per l'esercizio soggetto a revisione;
- analisi dei recuperi su crediti stralciati;
- analisi delle differenze inventariali per sede e tipo di prodotto;
- confronto dei principali indici connessi alle rimanenze con quelli prevalenti nel settore;
- esame della documentazione a supporto delle rettifiche negative nella contabilità di magazzino;
- confronto tramite computer della lista dei soggetti che percepiscono provvigioni (venditori) con quella dei dipendenti, al fine di individuare corrispondenze negli indirizzi o nei numeri di telefono;
- confronto tramite computer delle registrazioni contabili degli stipendi al fine di individuare eventuali doppioni di indirizzi, numeri di identificazione dei dipendenti o codici fiscali degli stessi, o conti correnti;
- analisi delle schede del personale al fine di individuare quelle che contengono prove scarse o inesistenti delle prestazioni svolte dai dipendenti, per esempio, l'assenza di valutazioni del lavoro svolto;
- analisi degli sconti sulle vendite o dei resi per identificare andamenti o tendenze anomale;
- richiesta di conferma ai terzi di specifiche clausole contrattuali;
- ottenere elementi probativi che i contratti sono stati eseguiti in conformità a quanto previsto dalle loro clausole;
- analisi della pertinenza di spese consistenti ed insolite;
- analisi delle autorizzazioni e dell'evoluzione dei prestiti ai vertici della direzione o altre parti correlate;
- analisi del livello e della pertinenza delle note spese presentate dai vertici della direzione.

APPENDICE 3

Esempi di circostanze che indicano la possibile esistenza di frodi

I seguenti sono esempi di circostanze che possono segnalare la possibilità che il bilancio contenga un errore significativo dovuto a frode.

Discrepanze nelle registrazioni contabili, comprese:

- operazioni contabilizzate in modo non completo o non tempestivo, oppure registrate in modo non appropriato sia per l'importo, per il periodo contabile, per la classificazione o per le politiche aziendali;
- operazioni o saldi contabili non documentati o non autorizzati;
- rettifiche dell'ultimo minuto che influenzano significativamente i risultati;
- evidenze di accesso a sistemi e registrazioni da parte dei dipendenti non conformi ai limiti previsti dalle loro funzioni autorizzate;
- segnalazioni e lamentele indirizzate al revisore in merito a frodi dichiarate.

Evidenze contabili contraddittorie o mancanti, comprese le seguenti:

- mancanza di documentazione;
- documentazione che sembra essere stata manipolata,
- indisponibilità di documentazione diversa da quella in forma di fotocopia o elettronica nei casi in cui dovrebbe esistere documentazione in forma originale;
- significative partite in riconciliazione non giustificate;
- inusuali variazioni di bilancio o di trends o di importanti indici o relazioni tra dati quali, ad esempio, crediti che crescono più rapidamente dei ricavi;
- incoerenti, vaghi o non plausibili chiarimenti forniti dalla direzione o dal personale alle indagini del revisore, o alle procedure di analisi comparativa;
- inusuali discrepanze tra le registrazioni contabili e le conferme esterne ricevute;
- numerose registrazioni di crediti e di altre scritture di rettifica nei conti dei crediti;
- differenze non spiegate o non adeguatamente spiegate tra partitari e conti dei crediti, o tra gli estratti conto dei clienti e i partitari dei crediti;
- smarrimento o inesistenza di assegni annullati, in circostanze nelle quali, di norma, gli assegni annullati sono riconsegnati all'impresa con una dichiarazione della banca;
- insussistenze significative di magazzino o altri beni materiali;
- evidenze elettroniche non disponibili o mancanti, incoerenti con le procedure e le direttive di archiviazione e conservazione delle registrazioni da parte dell'impresa;
- un numero di risposte a richieste di conferme, minore o maggiore, rispetto a quelle previste;
- incapacità a fornire evidenze dei principali processi di sviluppo dei sistemi informativi, della verifica delle modifiche apportate a tali sistemi e di come sono stati implementati, nel corso del periodo corrente, le modifiche a tali sistemi informativi e processi di sviluppo.

Relazioni problematiche ed inusuali tra il revisore e la direzione, comprese le seguenti:

- rifiuto di concedere accesso alle registrazioni contabili, alle strutture dell'impresa, e di consentire il contatto con determinati dipendenti, clienti, fornitori o altri soggetti presso i quali si potrebbero trovare elementi probativi necessari al revisore;
- eccessiva fretta imposta dalla direzione per la risoluzione di aspetti complessi e controversi;
- reclami da parte della direzione in merito allo svolgimento della revisione o atteggiamenti intimidatori della direzione verso i membri del team di revisione con particolare riferimento alla valutazione critica da parte del revisore degli elementi probativi raccolti o nella risoluzione di potenziali posizioni di disaccordo con la direzione;
- ritardi inusuali nel fornire le informazioni richieste;
- riluttanza a facilitare l'accesso del revisore agli archivi elettronici per il loro esame a mezzo di procedure di revisione basate su tecniche computerizzate;
- rifiuto di consentire il contatto con il personale che si occupa delle principali operazioni informatiche e di accedere ai relativi servizi, inclusi i sistemi di sicurezza ed il personale addetto allo sviluppo dei sistemi;
- riluttanza ad integrare o modificare l'informativa di bilancio per renderla più completa e comprensibile;
- riluttanza a far fronte tempestivamente ai punti di debolezza identificati nel controllo interno.

Altre circostanze quali:

- riluttanza della direzione a consentire incontri diretti tra il revisore ed i responsabili della attività di governance;
- politiche contabili che sembrano differire da quelle abituali del settore;
- frequenti mutamenti nelle stime contabili non giustificati da mutamenti nelle circostanze;
- tolleranza per le violazioni dei codici etici dell'impresa.

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA PER LA STATUZIONE DEI PRINCIPI DI REVISIONE CHE HA FORMULATO IL DOCUMENTO

- ** Michelangelo Rondelli - *Presidente*
- * Vittorino Tedde - *Vice Presidente*
- ** Pietro Portaluppi - *Vice Presidente*

- * Gianna Adami
- * Claudio Badalotti
- ** Ezio Bassi
- ** Sebastiano Baudo
- * Riccardo Bauer
- ** Gianfranco Borio
- ** Giulio Capiaghi
- * Matteo Caratozzolo
- ** Sergio Cassandrelli
- ** Ulderico Ciarcià

- * Dario Colombo
- ** Giovanni Cossu
- * Fabio Gallassi
- * Gaspare Insaudo
- * Gianluca Ufficio
- * Gianluca Ponzellini
- ** Massimo Pulcini
- ** Maurizio Serafini
- * Roberto Tizzano
- * Ambrogina Zanzi

Delegato del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti:
Leonardo Losi

Delegato del Consiglio Nazionale dei Ragionieri:
Luciano Aldo Ferrari

Segreteria tecnica della Commissione:
Laura Pedicini
Elisa Sartori

- * Componenti nominati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
- ** Componenti nominati dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri

Questo documento è stato approvato all'unanimità dai componenti la Commissione per la Statuizione dei Principi di Revisione e ratificato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri rispettivamente il 7 novembre 2006 ed il 18 ottobre 2006.

Il presente documento è stato raccomandato dalla Consob con delibera n. 15665 del 6 dicembre 2006.